

Sommario

FASE 1- COSTITUZIONE	9
FAQ N. 1	9
DOMANDA	9
Qual è il tipo di associazione che possiamo costituire?	9
RISPOSTA (Autore: Luca Dall'Ara, CSV Rovigo)	9
FAQ N. 2	10
DOMANDA	10
Qual è la differenza tra Organizzazione di Volontariato (OdV) e associazione di promozione sociale (APS)?	10
RISPOSTA (Autore: Luca Dall'Ara, CSV Rovigo)	10
FAQ N. 3	11
DOMANDA	11
Quali sono gli elementi che potrebbero impedire ad una OdV di iscriversi o conservare l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato e la potrebbero invece destinare solo al Registro della Promozione sociale?	11
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	11
FAQ N. 4	12
DOMANDA	12
Deve "passare" alla promozione una OdV che sia struttura locale di una associazione che ottiene l'iscrizione al registro nazionale della promozione sociale?	12
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	12
FAQ N. 5	13
DOMANDA	13
Se vogliamo operare per breve tempo e senza grandi formalità possiamo costituire un comitato? In che cosa il comitato è differente dall'OdV?	13
RISPOSTA (Autore: Ilaria Beraldo, CSV Treviso)	13
FAQ N. 6	15
DOMANDA	15
Cosa dobbiamo fare per costituire una OdV?	15
RISPOSTA (Autore: Ilaria Beraldo, CSV Treviso)	15
FAQ N. 7	17
DOMANDA	17
Dobbiamo aggiungere alla denominazione dell'OdV l'acronimo ONLUS? L'associazione deve per forza chiamarsi "di volontariato"?	17
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	17
FAQ N. 8	18
DOMANDA	18
Dobbiamo chiedere l'attribuzione del codice fiscale?	18
RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)	18
FAQ N. 9	19
DOMANDA	19
Dobbiamo registrare l'atto costitutivo e lo statuto? Cosa si intende per registrazione? La registrazione comporta qualche spesa?	19
RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)	19
FAQ N. 10	21
DOMANDA	21
L'OdV può o deve essere titolare di una partita Iva?	21
RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)	21
FAQ N. 11	22
DOMANDA	22

Quali vantaggi comporta per l'OdV l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato? Come si chiede l'iscrizione?	22
RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)	22
FAQ N. 12	24
DOMANDA	24
Possiamo ammettere come soci delle persone minorenni? Che diritti hanno?	24
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	24
FAQ N. 13	26
DOMANDA	26
Possiamo ammettere come soci persone giuridiche, enti o altre associazioni? La loro presenza ha effetti sull'iscrizione al Registro regionale del volontariato?	26
RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia)	26
FAQ N. 14	27
DOMANDA	27
Possiamo costituire in Italia una OdV formata esclusivamente da soci stranieri o extracomunitari? Per fare parte di una OdV lo straniero deve essere "regolare"?	27
RISPOSTA (Autori: Davide Cester, Valentina Menegatti, CSV Padova).....	27
FASE 2 – ADEMPIMENTI DA SEGUIRE	28
FAQ N. 15	28
DOMANDA	28
Quali libri dobbiamo tenere?	28
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	28
FAQ N. 16	30
DOMANDA	30
Dobbiamo vidimare e bollare il registro dei volontari?	30
RISPOSTA (AUTORE: FILIPPO MAZZI, CSV VERONA)	30
FAQ N. 17	31
DOMANDA	31
Quali obblighi abbiamo sotto il profilo assicurativo? L'assicurazione è necessaria ai fini dell'iscrizione al Registro regionale?.....	31
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	31
FAQ N. 18	33
DOMANDA	33
Abbiamo dei doveri in materia di privacy? Cos'è l'informativa? Dobbiamo chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali? Ci sono regole particolari in caso di trattamento di dati sensibili, sanitari o giudiziari?	33
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	33
FAQ N. 19	35
DOMANDA	35
Se usiamo dei computer che misure di sicurezza dobbiamo adottare per la privacy?	35
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	35
FAQ N. 20	37
DOMANDA	37
Che cos'è il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)?	37
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	37
FAQ N. 21	38
DOMANDA	38
Se non utilizziamo computer che misure di sicurezza dobbiamo adottare per la privacy?	38
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	38
FAQ 22	39
DOMANDA	39

Quali sono le sanzioni che possono colpire l'OdV in caso di violazione delle regole della privacy? Ma cosa giustifica tutti questi adempimenti formali e delle sanzioni così pesanti?.....	39
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	39
FAQ N. 23	41
DOMANDA	41
Quali regole dobbiamo seguire per la contabilità?	41
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	41
FAQ N.24	45
DOMANDA	45
Dobbiamo redigere e approvare un bilancio? È necessario redigere e approvare un bilancio preventivo?	45
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	45
FAQ N. 25	47
DOMANDA	47
Dobbiamo pagare le tasse? Quali agevolazioni fiscali abbiamo? Un'OdV è anche una ONLUS e gode delle agevolazioni fiscali delle ONLUS?	47
RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)	47
FAQ N. 26	49
DOMANDA	49
Vi è la possibilità di essere esenti IVA per le attività istituzionali?	49
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	49
FASE 3 – VITA SOCIALE	50
FAQ N. 27	50
DOMANDA	50
Quando e come dobbiamo convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo? E' necessaria la redazione di un verbale per ogni riunione?.....	50
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	50
FAQ N. 28	52
DOMANDA	52
E' possibile votare in assemblea con la delega di altri soci?.....	52
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	52
FAQ N. 29	53
DOMANDA	53
Come ci dobbiamo comportare per ammettere (iscrivere) un socio? E' obbligatorio dare una tessera? Chi deve decidere l'ammissione?	53
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	53
FAQ N. 30	55
DOMANDA	55
In quali casi il socio può essere escluso dall'OdV? Il mancato pagamento della quota associativa annuale determina l'automatica esclusione dell'associato?	55
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	55
FAQ N. 31	56
DOMANDA	56
Chi deve eleggere il Presidente dell'OdV?.....	56
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	56
FAQ N. 32	57
DOMANDA	57
Può una OdV rifiutare l'iscrizione di un aspirante socio che è in possesso dei requisiti indicati nello statuto e si impegna a svolgere l'attività di volontariato secondo le finalità statutarie? Può una OdV sospendere le ammissioni di nuovi soci per un determinato periodo?	57
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	57
FAQ N. 33	58

DOMANDA	58
Possiamo dotarci di un regolamento interno? Quali caratteristiche può avere?	58
RISPOSTA (Autore: Ilenia Beraldo, CSV Treviso)	58
FASE 4 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SOCIALE.....	59
FAQ N. 34	59
DOMANDA	59
Intendiamo organizzare una raccolta fondi: come ci dobbiamo comportare?	59
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	59
FAQ N. 35	63
DOMANDA	63
Come possiamo rimborsare le spese ai volontari?	63
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	63
FAQ N. 36	65
DOMANDA	65
Possiamo assumere personale dipendente o avvalerci di prestazioni di lavoro autonomo?	65
RISPOSTA (Autori: Davide Cester, Filippo Griggio, CSV Padova).....	65
FAQ N. 37	67
DOMANDA	67
Per gli spettacoli dobbiamo pagare la SIAE?.....	67
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	67
FAQ N. 38	69
DOMANDA	69
Come considerare i proventi per somministrazione di bevande durante le feste?	69
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	69
FAQ N. 39	70
DOMANDA	70
Per le donazioni dobbiamo rilasciare una ricevuta?	70
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	70
FAQ N. 40	71
DOMANDA	71
Cosa si deve fare quando un’impresa dona beni che sono oggetto della propria attività ad un’ OdV?	71
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	71
FAQ N. 41	73
DOMANDA	73
Dove possiamo ottenere i finanziamenti per lo svolgimento dell’attività sociale o per un determinato progetto ?	73
RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia).....	73
FAQ N. 42	75
DOMANDA	75
Possiamo organizzare dei corsi aperti ai soci o anche ad esterni ?.....	75
RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia).....	75
FAQ N. 43	76
DOMANDA	76
Possiamo svolgere una attività commerciale ?	76
RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia).....	76
FASE 5 – SITUAZIONI STRAORDINARIE	78
FAQ N. 44	78
DOMANDA	78
Cosa dobbiamo fare per modificare lo Statuto?	78
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	78

FAQ 45	79
DOMANDA	79
Cosa dobbiamo fare se variamo la sede?	79
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	79
FAQ N. 46	80
DOMANDA	80
Come ci dobbiamo comportare nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di più soggetti del Consiglio Direttivo?	80
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	80
FAQ N. 47	81
DOMANDA	81
Quale tipo di rapporto possiamo instaurare con l'ente pubblico? Quali sono le caratteristiche di convenzione, appalto e accordo programmatico?.....	81
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	81
FAQ N. 48	86
DOMANDA	86
Come vanno considerati i compensi ricevuti dall'ente pubblico?	86
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	86
FAQ N. 49	88
DOMANDA	88
Come vanno considerati i compensi ricevuti dai privati nell'esercizio di un'attività in convenzione con l'ente pubblico?	88
RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)	88
FAQ N. 50	89
DOMANDA	89
Possiamo acquistare un'auto? Possiamo riceverla in donazione? Può l'OdV concedere un'auto in comodato?	89
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	89
FAQ N. 51	91
DOMANDA	91
Vi è l'esonero del pedaggio autostradale e del bollo auto?	91
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	91
FAQ N. 52	92
DOMANDA	92
Vi sono assicurazioni che coprono il danno provocato dal volontario con la propria auto?	92
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	92
FAQ N. 53	93
DOMANDA	93
Possiamo acquistare o ricevere in donazione un immobile? Abbiamo agevolazioni in caso di donazione o di acquisto?	93
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	93
FAQ N. 54	94
DOMANDA	94
Vi sono agevolazioni per la costruzione di una casa-alloggio?	94
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	94
FAQ N.55	95
DOMANDA	95
Dei danni causati dai volontari nell'esercizio dell'attività sociale è responsabile civilmente il volontario, l'OdV con il fondo comune o gli amministratori dell'OdV?	95
RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)	95
FASE 6 - CHIUSURA	97
FAQ N. 56.	97

DOMANDA	97
Cosa dobbiamo fare per chiudere l'OdV?.....	97
RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)	97

Bibliografia

Siti Internet di riferimento

Cosa sono i CSV e quali sono i servizi di cui possono usufruire le associazioni ed i volontari.

I Centri di Servizio sono organismi previsti dall'art. 15 della L. 266/91 sul volontariato: "*... a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività*".

Nel Veneto i Centri di servizio trovano attuazione con la L.R. 40/93 e la L.R. 1/95.

Le Associazioni ed in particolare i coordinamenti di Associazioni, riconosciuti come rappresentativi, eleggono un consiglio direttivo ed un Presidente, si dotano di uno *staff* di operatori e di consulenti qualificati al fine di rispondere ai bisogni delle Associazioni del territorio.

Ai sensi del D.M. 08/10/1997, "*hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali*".

Formalmente, ai sensi del D.M. 08/10/1997, i CSV:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Concretamente, i servizi offerti sono di informazione, promozione, comunicazione, documentazione, banca dati, consulenza, formazione, sostegno alla progettazione, orientamento al volontariato e logistica.

Un'**associazione** ha la possibilità di promuovere e di far conoscere le proprie attività attraverso comunicati stampa e la diffusione (circolazione) delle proprie iniziative. Trova sostegno tecnico-organizzativo a manifestazioni di solidarietà: feste, convegni, campagne, ecc. (comunicazione).

Alle Associazioni i CSV offrono consulenze qualificate in materia assicurativa, amministrativa e contabile, civilistica, del lavoro, finanziaria e fiscale, gestionale, legale, organizzativa e progettuale. La parte più rilevante dei fondi disponibili, è riservata al sostegno alla **progettazione sociale** del volontariato. Attraverso bandi pubblici e scadenze predefinite vengono finanziati progetti di solidarietà, di formazione e di informatizzazione delle Associazioni. Ciò allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà, sostenere azioni innovative e stimolare la co-progettazione fra Associazioni diverse e fra Associazioni, Enti locali, Aziende sanitarie ed Istituti scolastici.

Inoltre, si offre con la formula del prestito breve, materiale logistico, attrezzature e strumenti per realizzare le proprie attività: sale riunioni, computer, fotocopiatore, spedizioni, videoproiettori, schermo, gazebo, ecc. E' da verificare presso ogni singolo sportello l'effettiva dotazione strumentale.

Il **volontario** può accedere ad atti e documenti, legislazione, biblioteca, emeroteca specializzata (riviste), progetti, atti di convegni, ecc., approfondire tematiche giuridiche e fiscali e relative ai settori d'intervento sociale, sanitario, culturale, ambientale e di protezione civile.

Particolarmente significativa è l'attività di formazione attraverso corsi, seminari e workshop a cui possono partecipare i volontari allo scopo di affinare le proprie competenze. In molti casi, i CSV si rivolgono ai responsabili e ai dirigenti delle Associazioni ma, allo stesso tempo, finanziano i corsi per nuovi volontari che organizzano direttamente con le singole Associazioni.

Il **cittadino** ma anche un operatore professionale trova una banca dati con tutte le Associazioni del territorio ed un orientamento ai servizi ed alle attività del volontariato, conoscere i programmi, le manifestazioni, i corsi ed i convegni che organizzano.

Il **giovane** può trovare informazioni ed orientamento sul volontariato locale, per entrare in una Associazione, partecipare al servizio civile nazionale o ai programmi del servizio volontario europeo.

E' possibile consultare la lista completa delle sedi e degli sportelli di tutti i CSV in Italia sul sito www.centriserviziovolontariato.it.

Nei CSV del Veneto, tutti i servizi offerti sono a titolo gratuito. Possono usufruirne esclusivamente le Associazioni di volontariato ed i loro volontari. Le risorse sono garantite dalle Fondazioni di origine bancaria che, ai sensi dell'Art. 15 della L. 266/91, riservano una parte dei loro proventi al Fondo speciale regionale per il volontariato istituito presso il Comitato di gestione del Veneto che lo ripartisce ai CSV sulla base del numero delle Associazioni, degli abitanti e dell'estensione territoriale.

Le fondazioni che finanziano i CSV del Veneto sono: Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Monte dei Paschi di Siena, Monte di Pietà di Vicenza.

FASE 1- COSTITUZIONE

[sommario](#)

FAQ N. 1

DOMANDA

Quale tipo di associazione possiamo costituire?

RISPOSTA (Autore: Luca Dall'Ara, CSV Rovigo)

La **libertà di associazione** è un diritto fondamentale e una libertà inviolabile della persona previsto e tutelato dagli articoli 2 e 18 della Costituzione. E' un bisogno sentito in Italia da oltre 4 milioni di persone spinte dalla volontà di aiutare gli altri, rendersi utili, partecipare alla vita della comunità, vivere concretamente i propri valori etici, politici e religiosi.

Il nostro ordinamento prevede e regola numerose tipologie di associazioni fra le quali talvolta è difficile orientarsi: associazioni/organizzazioni di volontariato (L. 266/91, L.R. 40/93), associazioni di promozione sociale (L. 383/00), associazioni sportive dilettantistiche (L. 91/81; L. 5846/96), circoli aziendali (art. 11 L. 300/70), Organizzazioni/associazioni Non Governative (L. 49/87), associazioni iscritte all'anagrafe ONLUS (D.Lgs. 460/97), associazioni dei consumatori (L. 281/98), le Pro Loco (L.R. 33/81 e L.R. 45/83), associazioni culturali ecc.

In Italia, la grande maggioranza delle organizzazioni non profit assume la forma giuridica di **associazione non riconosciuta** ai sensi degli artt. 36-38 del codice civile, e svolge l'attività nel campo dell'assistenza sociale (39%), sanità (48%), istruzione (14%) cultura (29%). Molte di queste associazioni non rivestono alcuna ulteriore qualifica formale, né sono iscritte negli appositi registri e albi regionali.

Inoltre, all'interno del "terzo settore" esistono altre tipologie di organizzazioni *non profit* diverse dalle associazioni: le cooperative sociali (L. 381/91, L.R. 24/94), le fondazioni (art. 14-35 c.c.), i comitati (art. 39-42 c.c.), nel futuro anche le imprese sociali (L. 118/05), ecc.

La forma giuridica più adeguata è strettamente connessa, di volta in volta, alle finalità dell'ente, ai destinatari a cui ci si rivolge, al tipo di attività che il gruppo intende perseguire nel medio-lungo periodo, alla natura delle prestazioni dei singoli soci, ecc.

[sommario](#)

FAQ N. 2

DOMANDA

Qual è la differenza tra Organizzazione di Volontariato (OdV) e associazione di promozione sociale (APS)?

RISPOSTA (Autore: Luca Dall'Ara, CSV Rovigo)

In questo periodo è molto dibattuta la distinzione fra OdV (L. 266/91, L.R. 40/93) e APS (L. 383/00).

In estrema sintesi è possibile riconoscere nella gratuità e nella solidarietà sociale i principali elementi distintivi delle OdV e nell'attività di utilità sociale rivolta *anche* ai propri associati, nonché nella possibilità di retribuire i soci, le caratteristiche delle APS.

Le agevolazioni fiscali e le opportunità di finanziamento sono per ora maggiori, a livello locale, per le OdV e pertanto il riconoscimento regionale non è scontato e segue ad una procedura di verifica formale su attività, statuto e atto costitutivo, bilancio, ecc.

La tabella che segue rappresenta uno schema sintetico e non ha la pretesa di esaurire il problema (cfr. anche FAQ n. 3)

CARATTERISTICHE	OdV L. 266/91	APS L. 383/00
1. Finalità	Solidarietà	Utilità sociale e solidarietà
2. Destinatari	Soggetti "terzi" svantaggiati (anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, indigenti, ecc.) o la comunità nel caso della tutela dei beni culturali ed ambientali	Soci e soggetti "terzi" anche non svantaggiati
3. Attività	Solidarietà sociale valorizzazione e assistenza alla persona, sanità, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, soccorso e protezione civile (cfr. D.G.R. Veneto n. 2123/93)	Utilità sociale (culturale, civile, ricreativa, sportiva, educazione-istruzione, turismo sociale, etica-spirituale, ecc.)
4. Prestazioni dei soci	Gratuite, sono riconosciuti solo rimborsi spesa autorizzati, documentati e giustificati.	<i>Prevalentemente</i> gratuite (vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la loro attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato).
5. Registri	Regionale	Nazionale e regionale
6. ONLUS	Di diritto	Qualora iscritte all'anagrafe su richiesta alla direzione regionale delle Entrate e con attività e statuti conformi al D.Lgs. 460/97.
7. Attività commerciale	Occasionale e marginale ex D.M. 25.5.1995	Ausiliaria e sussidiaria: possibile attività commerciale artigianale, agricola ex art. 4 L. 383/00

[sommario](#)

FAQ N. 3

DOMANDA

Quali sono gli elementi che potrebbero impedire ad una OdV di iscriversi o conservare l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato e la potrebbero invece destinare solo al Registro della Promozione sociale?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

La L. 383/00, che introduce le APS e regola in generale fenomeno dell'associazionismo, non contiene elementi decisivi per distinguere al meglio le APS dalle OdV. Ciò nonostante, le leggi e provvedimenti regionali hanno stabilito **l'incompatibilità** tra le iscrizioni ai due registri, per cui le associazioni devono operare una scelta.

Nel Veneto inoltre gli uffici regionali hanno in vari casi disposto la cancellazione dal registro del volontariato (con invito ad iscriversi al registro della promozione) di quelle OdV iscritte al volontariato dal 1991 al 2000 che sono state ritenute, dopo l'entrata in vigore della L. 383/00, più vicine ai caratteri e al "modello" della promozione sociale.

Sono "a rischio" di passaggio alla promozione o di iscrizione alla promozione, in base all'attuale prassi regionale:

- le OdV iscritte e comunque le associazioni la cui attività è rivolta ai soci e non a terzi, o in prevalenza ai soci (es. circoli ricreativi per anziani), secondo la tesi, basata sul criterio del **fine perseguito**, per cui in tal caso l'OdV non svolgerebbe la sua attività "*esclusivamente per fini di solidarietà*" come richiesto dalla L. 266/91, ma solo quell'attività di "*utilità sociale*" prevista dalla L. 383/00, e non avrebbe pertanto finalità altruistiche ma solamente finalità "mutualistiche". La L.R. Veneto n. 40/93, poi, descrive l'attività di volontariato come quell'attività "*svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi*". Molti però sostengono che il "*fine esclusivo di solidarietà sociale*" sussiste anche se l'OdV si rivolge ai propri soci, purché in termini non prevalenti rispetto ai non soci, oppure se si rivolge a persone in stato di bisogno (es. OdV di auto e mutuo aiuto che intervengono sul disagio), e che comunque è criterio per definire l'attività di volontariato (di ciascun volontario, che deve avere un interesse estraneo a lui stesso e diretto verso altre persone) e non i limiti dell'attività dell'ente. Inoltre l'attività verso soci delle OdV è ammessa se si ritiene applicabile alle OdV l'art. 148, comma 3 TUIR sulle "attività decommercializzate" degli enti non commerciali di tipo associativo, secondo cui non vanno pagate imposte sulle somme versate dagli associati per cessioni di beni e prestazioni di servizi a pagamento, se effettuate da enti non profit in conformità alle finalità istituzionali, salvo tali attività non siano identificabili come commerciali.
- le OdV iscritte e comunque le associazioni che svolgono una attività commerciale, anche se connessa e non prevalente rispetto a quella istituzionale, in base alla tesi, incentrata sulla **natura dell'attività sociale non istituzionale**, per cui le OdV potrebbero svolgere solamente le "attività commerciali marginali" di cui all'art. 8, comma 4 L. 266/91 e D.M. 22.5.1995, mentre le APS possono svolgere "*attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali*" (art. 4, comma 1 lett. f L. 383/00). Molti però sostengono che, in base alla normativa sulle ONLUS successiva alla L. 266/91, è consentito alle ODV anche lo svolgimento di "attività connessa" secondo l'art. 10 D.Lgs. 460/97.
- sotto il profilo dei **rapporti di lavoro**, le OdV iscritte e comunque le associazioni che assumono e/o retribuiscono persone che sono anche soci, scelta consentita alle APS, ma assolutamente vietata alle OdV, nelle quali i soci/aderenti non possono avere alcun rapporto patrimoniale con l'ente, ma hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute.

[sommario](#)

FAQ N. 4

DOMANDA

Deve "passare" alla promozione una OdV che sia struttura locale di una associazione che ottiene l'iscrizione al registro nazionale della promozione sociale?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Sono "a rischio" di passaggio alla promozione o di iscrizione alla promozione, in base all'attuale prassi regionale, **gli organismi locali, i circoli affiliati e le strutture periferiche di associazioni**, che siano iscritti al volontariato, nel caso in cui la struttura/associazione "madre" di appartenenza abbia chiesto e ottenuto l'iscrizione al registro nazionale delle APS. Infatti, in base alla L. 383/00 sulla promozione sociale (art. 7 comma 3), l'iscrizione al registro "nazionale" della promozione comporta "il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri" regionali delle APS. La questione interessa anche quelle OdV "locali" che si sono semplicemente "affiliate" alle APS "storiche" (ovvero quelle che esistevano già prima della 383/00 ed erano riconosciute dal Ministero dell'Interno ai sensi della L. 287/91; es. ARCI, AICS, ACLI) per usufruire di particolari agevolazioni fiscali (cfr. art. 148, comma 5 TUIR; art. 4, comma 6 DPR 622/72).

Il "passaggio" alla promozione delle associazioni periferiche probabilmente si impone nei casi in cui queste ultime non abbiano alcuna **autonomia** rispetto alla "madre" e siano prive di una propria "soggettività" (non abbiano, per esempio, uno statuto, un patrimonio, un codice fiscale autonomo).

Ma anche la possibilità per le OdV che siano semplicemente "**affiliate**" alle APS nazionali (senza far parte della loro struttura) di conservare l'iscrizione al registro del volontariato sembra ora pregiudicata dall'incompatibilità tra le due iscrizioni, soprattutto se l'esistenza dell'affiliata ha consentito all'APS nazionale di dimostrare, in base all'art. 7, comma 2 L. 383, lo svolgimento di attività in 5 regioni e 20 province e quindi di iscriversi al registro nazionale.

Si deve infine ritenere che in ogni caso non possano conservare l'iscrizione al registro regionale del volontariato quelle OdV affiliate o locali che sono state iscritte al registro nazionale (delle APS) dalla loro associazione APS nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, perché in questo caso esse cumulerebbero i vantaggi di entrambe le iscrizioni, avendo l'iscrizione al registro nazionale delle APS l'effetto del mantenimento dei benefici connessi all'iscrizione al registro locale (delle APS). La legge tuttavia non prevede allo stato alcun meccanismo mediante il quale le Regioni possano conoscere quali associazioni locali (iscritte al volontariato) sono state iscritte anche al registro nazionale delle APS dal Presidente dell'APS nazionale.

Nella **prassi**, alcune grandi associazioni hanno scelto di scindersi in due organizzazioni/associazioni, con due differenti denominazioni (e attività), una iscritta a livello nazionale (e locale) alla promozione, l'altra iscritta a livello locale al volontariato, e di utilizzare per l'iscrizione alla promozione nazionale solo quel numero di organismi locali (facendoli passare alla promozione) richiesti dall'art. 7 L. 383/00, lasciando al volontariato le strutture locali rimanenti.

[sommario](#)

FAQ N. 5

DOMANDA

Se vogliamo operare per breve tempo e senza grandi formalità possiamo costituire un comitato? In che cosa il comitato è differente dall'OdV?

RISPOSTA (Autore: *Ilaria Beraldo, CSV Treviso*)

I comitati nascono solitamente per raggiungere un risultato preciso e delimitato nel tempo, normalmente di interesse non egoistico, ottenuto il quale il comitato si scioglie.

Il comitato è costituito da una cerchia ristretta di persone (promotori) che operano cercando di raccogliere fondi da soggetti esterni appartenenti alla collettività (sottoscrittori). Tali fondi sono richiesti dai promotori al fine del raggiungimento dello scopo previsto e sono vincolati a tale scopo; potranno essere quindi destinati direttamente (comitati di soccorso o beneficenza) o impiegati per lo svolgimento dell'attività che il comitato si propone.

Non è necessaria una forma particolare per la costituzione del comitato, a meno che non si intenda chiedere la personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/00 (atto pubblico) o l'iscrizione all'anagrafe ONLUS (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata). E' comunque consigliabile, quanto meno, la forma scritta.

Il codice civile (art. 39-42) stabilisce che:

- gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi del comitato rispondono personalmente (anche col loro patrimonio) e solidalmente (il creditore può chiedere l'intero pagamento a uno qualsiasi di tali soggetti) della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo prestabilito nei confronti del comitato;
- i sottoscrittori sono tenuti solo ad effettuare i versamenti promessi;
- se il comitato non ha personalità giuridica **tutti** i suoi componenti rispondono delle obbligazioni assunte;
- il comitato può stare in giudizio nella persona del suo Presidente;
- sciolto il comitato il patrimonio residuo va devoluto in base a quanto deciso al momento della sua costituzione (altrimenti decide l'autorità governativa).

L'organizzazione interna, invece, è lasciata alla volontà dei membri che, al momento della costituzione, possono prevedere una serie di compiti (cariche) da attribuire ai vari membri.

In ogni caso, le figure che si possono immaginare all'interno di un comitato sono:

Organizzatori: normalmente, coloro che hanno fondato il comitato (promotori) in seguito assumeranno la veste di organizzatori dell'attività dello stesso, impegnandosi a conservare i fondi raccolti e garantendone la destinazione allo scopo previsto;

Assemblea: composta da tutti i membri e con il potere di deliberare circa le attività del comitato;

Presidente: l'organo cui spetta la rappresentanza del comitato in giudizio.

Le fondamentali **differenze fra comitato e OdV**, quindi, si possono così riassumere:

- durata: è limitata nel tempo, essendo legata ad un particolare scopo da raggiungere, mentre un'OdV è, tendenzialmente, una struttura stabile;
- struttura generalmente chiusa: in linea di massima un comitato è formato da un gruppo di persone determinato, mentre un'OdV ha una struttura aperta;
- prevalenza dell'elemento patrimoniale, e cioè dei fondi, che devono provenire da terzi (e non dai membri del comitato), e che vengono richiesti e ottenuti dai promotori in vista dello scopo

previsto (Cass. n. 3898/1986);

- responsabilità: tutti i membri del comitato rispondono delle obbligazioni contratte da esso, mentre nelle OdV tale responsabilità si ha solo in capo a chi ha agito come rappresentante dell'OdV stessa, cioè il presidente. Inoltre nei comitati sussiste l'ulteriore responsabilità degli organizzatori per la conservazione del patrimonio e la sua destinazione allo scopo prestabilito.

E' bene, pertanto, prestare attenzione al momento della costituzione di un comitato, perché, a prescindere dal nome usato dai promotori, l'ente potrebbe essere considerato una vera e propria OdV se più vicino alle caratteristiche di questa, con applicazione delle norme ad essa relative.

[sommario](#)

FAQ N. 6

DOMANDA

Cosa dobbiamo fare per costituire una OdV?

RISPOSTA (Autore: Ilaria Beraldo, CSV Treviso)

Il primo passo è quello di redigere atto costitutivo e statuto. L'atto costitutivo è l'accordo con cui i soci fondatori si accordano per costituire l'OdV e svolgere in comune l'attività sociale. Lo statuto è anch'esso un accordo tra i soci e contiene le regole relative alla vita dell'OdV, ai rapporti tra l'OdV e i soci e ai rapporti reciproci tra i soci. Per quanto riguarda la loro forma non è necessario rivolgersi ad un notaio, a meno che non si intenda chiedere la personalità giuridica e diventare quindi **OdV riconosciuta** ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e DPR n. 361/00. E' consigliabile, invece, far registrare tali documenti all'Ufficio locale delle entrate, per dare certezza alla data di costituzione

Circa il contenuto dello statuto, la L. 266/91, fa riferimento, innanzi tutto, a quanto previsto dal codice civile.

Di conseguenza, nel caso di OdV non riconosciuta, statuto e atto costitutivo **devono** prevedere:

- la denominazione dell'ente;
- l'indicazione dello scopo;
- le norme sull'ordinamento interno e sull'amministrazione;
- le condizioni di ammissione degli associati.

Nel caso di OdV riconosciuta anche:

- l'indicazione del patrimonio e della sede

In entrambi i casi statuto e atto costitutivo **possono** prevedere:

- le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.

La stessa L. 266/91, poi, dà delle indicazioni ulteriori circa il contenuto dello statuto, stabilendo che esso deve prevedere obbligatoriamente:

- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Per quanto riguarda gli organi, il codice civile (che fa riferimento ai soggetti che rappresentano l'associazione, agli amministratori e all'assemblea) e la L. 266 consentono di ritenere fondamentali per la gestione dell'OdV stessa (cfr. anche FAQ n. 27).

L'Assemblea: assicura la democraticità della struttura perchè è composta da tutti i soci. Delinea le direttive di massima circa l'attività associativa ed elegge l'organo direttivo. Sempre dal punto di vista della democraticità, sarebbe consigliabile (ma non obbligatorio) che la stessa nominasse anche il Presidente, organo importante e alla cui scelta dovrebbero partecipare tutti i soci.

Il Consiglio direttivo: è formato da un gruppo di soci circoscritto. Porta avanti l'attività e gestisce l'OdV, realizzando in concreto le direttive generali dettate dall'assemblea.

Il Presidente: fa parte del Consiglio Direttivo e ne organizza l'attività, e generalmente (se non diversamente indicato dallo statuto) è legale rappresentante dell'OdV, circostanza che permette all'associazione di stare in giudizio (in persona del Presidente) e di assumere obbligazioni nei confronti di terzi.

I due seguenti organi, invece sono facoltativi:

Collegio dei revisori o revisore unico: è un organo generalmente indipendente ed esterno all'OdV che ha il compito di controllare i documenti di bilancio consuntivo (ed eventualmente preventivo) e di verificare la regolarità della gestione. Se nominato, il suo parere ed eventuali rilievi critici devono essere inseriti in una relazione che viene allegata ai bilanci e sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione degli stessi. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Si ricorda che la nomina di un revisore è obbligatoria per le ONLUS (e quindi, si deve ritenere, anche per le OdV ONLUS di diritto) nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80.

Collegio dei probiviri: può essere composto anche da soci e viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'OdV, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci.

[sommario](#)

FAQ N. 7

DOMANDA

Dobbiamo aggiungere alla denominazione dell'OdV l'acronimo ONLUS? L'associazione deve per forza chiamarsi "di volontariato"?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

La questione relativa all'utilizzo dell'acronimo ONLUS è stata sollevata più volte da parte delle organizzazioni di volontariato tanto che la Direzione Centrale del Ministero delle Finanze è intervenuta a più riprese per fornire chiarimenti in merito. Lo ha fatto con Circolare 127/E del 19/05/1998, successivamente con Circolare 168/E del 26/06/1998 (punto 1.10), e in ultima battuta con Circolare n. 22/E del 16/05/2005.

Le circolari in parola confermano che le **OdV iscritte**, in quanto considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97, **non sono tenute** a modificare i propri statuti o atti costitutivi per inserire accanto alla denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Resta tuttavia inteso che, pur non essendo obbligatorio, è assolutamente possibile e lecito, al fine di rendere noto ai terzi tale *status*, inserire nella denominazione anche l'acronimo "ONLUS", modificando lo statuto con un'assemblea straordinaria e comunicando la variazione agli uffici competenti.

Allo stesso modo le OdV non hanno **nessun obbligo** di inserire nella denominazione l'espressione "**di volontariato**", anche se, ovviamente, è consigliabile per l'associazione qualificarsi per quello che essa è, ovvero una "organizzazione di volontariato".

Nella **prassi**, gli uffici della Regione Veneto richiedono, ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale, che nello statuto e atto costitutivo sia fatto un esplicito riferimento alla L. n. 266/91 quale normativa in base alla quale l'OdV è costituita e opera.

Altre prescrizioni in merito sono contemplate dalla L.R. n. 40/93 (e successive modificazioni) agli articoli 3 e 4.

[sommario](#)

FAQ N. 8

DOMANDA

Dobbiamo chiedere l'attribuzione del codice fiscale?

RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)

La richiesta di un codice fiscale è **altamente consigliata** per una OdV, e indispensabile per una OdV iscritta o che chieda l'iscrizione nel Registro del Volontariato.

Il codice fiscale **consente infatti di identificare esattamente l'OdV nei rapporti con gli altri enti, con i privati e con le amministrazioni pubbliche**: serve ad esempio per registrare l'atto costitutivo e lo statuto, per erogare compensi ai collaboratori o ai dipendenti, per versare le ritenute d'acconto, per documentare le spese sostenute. Il codice fiscale va richiesto anche se l'OdV non svolge alcuna attività imponibile ai fini fiscali.

Il codice fiscale è attribuito dagli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate competenti rispetto al luogo dove l'OdV ha la sede legale. La richiesta – che non comporta alcun costo – va fatta attraverso la compilazione del modello AA5/5 reperibile presso gli stessi uffici.

Il modello di richiesta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'OdV e presentato all'ufficio insieme ad una fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto. Il rappresentante dell'OdV può anche conferire ad una terza persona il compito di consegnare il modulo fornendolo di delega scritta e una fotocopia di un suo (valido) documento di identità.

[sommario](#)

FAQ N. 9

DOMANDA

Dobbiamo registrare l'atto costitutivo e lo statuto? Cosa si intende per registrazione? La registrazione comporta qualche spesa?

RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)

La L. 266/91 e la L. R. n. 40/93 **non** richiedono, per l'iscrizione dell'OdV nel registro regionale, che l'atto costitutivo e lo statuto siano redatti in qualche forma particolare (atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da notaio), e **nemmeno** che siano **registrati**.

La registrazione dello statuto (o la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata) è necessaria se un ente vuole ottenere la qualifica di **ONLUS** in base al D.Lgs. 460/97, ma lo stesso D.Lgs. 460/97 e la circolare 127/E del 19/05/1998 del Ministero delle Finanze precisano che sono automaticamente considerate ONLUS (cd. "ONLUS di diritto") le OdV iscritte, senza che debbano adeguare lo statuto e/o l'atto costitutivo alle disposizioni dell'art 10, comma 1 D.Lgs. 460/97, e quindi **senza la necessità che statuto e atto costitutivo abbiano la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata**.

La stessa agenzia per le ONLUS (parere n. 164 del 4/05/04) afferma che né le disposizioni civilistiche né la legge quadro sul volontariato prevedono l'obbligo di registrazione dello statuto, e la disciplina ONLUS non può incidere al riguardo in quanto le OdV sono ONLUS di diritto se in possesso dell'iscrizione al registro del volontariato. Le OdV iscritte possono quindi godere delle agevolazioni fiscali delle ONLUS anche se l'atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti nella forma della scrittura privata non autenticata né registrata (e cioè con semplice atto scritto firmato dai soci fondatori).

Ai sensi poi dell'art. 73 comma 4 TUIR si stabilisce che sono "enti non commerciali" quelli nei quali è prevalente o esclusiva l'attività istituzionale non commerciale, individuata dall'atto costitutivo o dallo statuto se redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. La possibilità per le OdV "non registrate" di usufruire della disciplina e delle agevolazioni previste per gli "enti non commerciali" sembra sussistere comunque, posto che anche in assenza di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto la prevalenza dell'attività non commerciale è determinata in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello stato (art 73 comma 5 TUIR).

La registrazione è tuttavia comunque utile anche all'OdV per attribuire all'atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell'art 2704 codice civile, e poter dimostrare nei confronti dei soci e soprattutto dei terzi che alla data della registrazione è costituita l'OdV e gli associati si sono dati uno statuto di quel contenuto.

Nella prassi, la Regione Veneto richiede comunque, ai fini dell'iscrizione al registro del volontariato, che lo statuto sia stato registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Per ottenere la registrazione dovrà quindi essere presentata all'ufficio finanziario competente apposita richiesta redatta sul modello 69 sulla quale dovrà essere indicato il codice fiscale attribuito oltre che gli estremi identificativi dell'organizzazione e la norma di esenzione dai tributi di bollo e registro. Si ricorda infatti che in base all'art 8 L. 266/91 gli atti costitutivi delle OdV sono esenti da imposta di bollo e dall'imposta di registro. Alla richiesta di registrazione vanno allegare due copie dello statuto e dell'atto costitutivo con firma originale.

L'unico costo da sostenere tramite modello F23 sono € 5,16 con codice tributo 964T, salvo che gli uffici dell'agenzia delle entrate chiedano anche il versamento dell'imposta di registro predisponendone il rimborso solo una volta accertata l'effettiva iscrizione al registro regionale del volontariato dell'OdV appena costituita.

[sommario](#)

FAQ N. 10

DOMANDA

L' OdV può o deve essere titolare di una partita Iva?

RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)

Le operazioni svolte da una OdV nello svolgimento dell'**attività istituzionale** e nello svolgimento delle **attività "commerciali o produttive marginali"** di cui al D.M. 25/05/1995 richiedono solo l'attribuzione del codice fiscale e **non** l'apertura della **partita Iva**. Pertanto, in questi casi, non dovrà essere aperta la partita Iva.

In base alla L. 266/91 infatti, ai fini fiscali tali operazioni non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi, e quindi sono fuori dal campo Iva. L'OdV dovrà quindi pagare anche l'**Iva sugli acquisiti** che i fornitori addebitano insieme al prezzo del bene o del servizio e – al pari di ogni consumatore finale – non potrà detrarla.

Si sconsiglia di aprire la partita Iva in caso di svolgimento di operazioni del tutto estranee al campo Iva, poiché, anche in questo caso, l'OdV soggetto Iva sarebbe comunque tenuta, in base all'art 8 D.P.R. 322/98, alla presentazione della dichiarazione annuale.

Se l'OdV decide invece di svolgere anche una attività commerciale non marginale (e cioè una attività commerciale che va oltre i limiti descritti dal D.M. 25/05/1995) dovrà aprire la partita Iva attraverso la compilazione del modello AA7/6 da presentare all'Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio della stessa. In tal caso l'OdV diventerà "soggetto passivo" Iva: potrà detrarre l'Iva pagata sugli acquisti e dovrà applicare l'Iva ai beneficiari dell'attività (coloro che acquistano il servizio o il bene); dovrà tenere i registri Iva e inviare la dichiarazione annuale.

Tuttavia, è importante sottolineare che, per vari commentatori lo svolgimento, insieme all'attività istituzionale, di un'**attività commerciale "non marginale" comporta l'impossibilità di ottenere o di conservare l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato**, poiché, in base alla L. 266/91, le OdV iscritte potrebbero svolgere solamente attività commerciali marginali.

[sommario](#)

FAQ 11

DOMANDA

Quali vantaggi comporta per l'OdV l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato? Come si chiede l'iscrizione?

RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)

L'iscrizione di una Organizzazione di Volontariato nel Registro Regionale – previsto dall'art. 6 L. 266/91 ed istituito in Veneto dalla L.R. n. 40/93 – non è obbligatoria ma è indispensabile per poter usufruire dei benefici indicati dalla L. 266/91.

I principali benefici sono:

- a) la possibilità di accedere ai **contributi pubblici** destinati alle OdV (finanziamento di progetti da parte della Regione Veneto in base alla L. 40/93; finanziamento di progetti da parte dei Centri di Servizio per il Volontariato in base alla L. 266/91; finanziamento di progetti da parte del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato);
- b) la possibilità di stipulare **convenzioni con enti pubblici** quando l'OdV è iscritta al Registro da almeno sei mesi (art 7 comma 1 L. 226/91 e art 8 L.R. 40/93), anche se nella prassi capita che le convenzioni siano stipulate anche con OdV che siano iscritte da meno tempo o addirittura con OdV non iscritte, possibilità che sembra del resto consentita dalla L. 328/00 sul sistema integrato dei servizi sociali;
- c) l'esenzione dall'**imposta di bollo e di registro** per gli atti connessi allo svolgimento dell'attività (es. registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche dello statuto);
- d) l'esenzione dall'**Ires** per le attività commerciali "marginali" di cui all'art. 5 L. 266/91 e al D.M. 25/05/1995 (es. vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione);
- e) la non rilevanza ai fini **IVA** delle operazioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali (art 8 comma 2 L. 266/91);
- f) l'applicazione della disciplina fiscale delle **ONLUS** prevista dal D.Lgs. 460/97, se e in quanto "di maggior favore". Con la precisazione che secondo vari commentatori l'OdV iscritta non può svolgere le attività commerciali "connesse" di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97, ma solo le attività "marginali" dell'art. 5 L. 266/91 e del D.M. 25/05/1995. Disposizioni di maggior favore restano comunque ad esempio l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa e dal pagamento dell'imposta di bollo (in ordine alla quale le ONLUS hanno un'esenzione più ampia rispetto alle OdV).

Hanno diritto all'iscrizione le organizzazioni di volontariato che rispettano i requisiti dell'art 3 della L. 266/91 e che "*allegghino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti*" (art.6 L. 266/91).

La **domanda** può essere presentata subito dopo la costituzione dell'OdV e in Veneto va redatta su apposito **modulo** predisposto dalla Regione, nel quale il legale rappresentante deve dichiarare (tecnicamente è una *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, che deve essere veritiera ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/00):

- che l'OdV è in regola con l'obbligo assicurativo
- che le prestazioni dei volontari sono prevalenti rispetto agli ev. dipendenti o lavoratori autonomi
- che l'OdV persegue fini di solidarietà sociale attraverso le prestazioni dei propri volontari
- che lo statuto presenta tutti i requisiti della L.266/91

In merito all'assolvimento dell'**obbligo assicurativo** ai fini dell'iscrizione oggi non è quindi più necessario produrre copia delle polizze assicurative ma è sufficiente dichiarare di essere in regola con tale obbligo come previsto dall'art. 4 della L. 266/91.

Alla domanda devono essere comunque allegati copia dell'atto costitutivo e statuto, l'indicazione della struttura organizzativa interna, una breve relazione delle attività svolte e di quelle future, l'elenco degli associati che prestano attività di volontariato con le relative mansioni (art. 4 comma 9 L.R. 40/93) nonché copia dell'ultimo rendiconto finanziario o della situazione contabile.

Si ricorda inoltre che la **conferma** dell'iscrizione deve essere formalmente richiesta ogni tre anni (anche in questo caso attraverso la compilazione e il deposito o l'invio in Regione di apposito modulo), pena la cancellazione automatica dal Registro.

Infine, bisogna tener presente che, in base alla delibera di Giunta Regionale Veneto n. 2652/01, l'iscrizione nel Registro del Volontariato è incompatibile con l'iscrizione nel Registro delle APS di cui alla L. 383/00 e all'art. 43 L. R. Veneto 13/09/2001 n. 27; quindi una OdV iscritta non può iscriversi anche alla promozione, e una APS iscritta al registro regionale non può ottenere anche l'iscrizione nel registro del volontariato (cfr. FAQ n. 2 e 3).

[sommario](#)

FAQ N. 12

DOMANDA

Possiamo ammettere come soci delle persone minorenni? Che diritti hanno?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

La possibilità per un minore di essere socio di una OdV, con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano, non è certa.

L'OdV è infatti non altro che un negozio (contratto) e come tale può essere concluso (o può essere oggetto di adesione) solo da chi ha la "capacità di agire" che, ai sensi dell'art. 2 del codice civile, si acquista con il compimento della maggiore età.

Tuttavia, sulla base di altre norme italiane e internazionali (es. art. 15 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989), si può sostenere che il minore:

- ha la capacità di compiere quei piccoli atti della vita quotidiana che non rechino a lui pregiudizio (es. acquisto di un libro o di vestiario) e
- ha la facoltà di compiere quegli atti legati all'esercizio dei **diritti e libertà fondamentali della persona** (art. 2 Costituzione), tra cui rientra anche il **diritto/libertà di associarsi**, riconosciuto dalla Costituzione (art. 18) a tutti i cittadini, e quindi anche ai minori di età.

Quindi:

- a) la Costituzione garantisce il diritto del minore (o dei minori) di associarsi, ovvero di fondare e partecipare ad una OdV;
- b) **l'OdV può prevedere (nello statuto) o consentire (di volta in volta) l'ammissione di soci minorenni, sempre che ciò non sia vietato dallo statuto;**
- c) è però pienamente legittima una clausola dello statuto che esclude l'ammissione di soci minorenni, poiché non esiste un diritto del minore di far parte di qualunque OdV;
- d) nel caso delle OdV, la facoltà di avere come aderenti anche minorenni è favorita dal fatto che l'attività di volontariato è una attività materiale che di per sé non comporta il compimento di atti giuridici e quindi la capacità di agire; né la L. 266/91 prevede alcuna limitazione.

Ciò posto, si consiglia:

- di verificare che la polizza assicurativa "copra" anche i volontari minorenni;
- in ragione dei principi in tema di capacità di agire, e a scopo precauzionale, di ottenere il consenso del genitore all'ammissione del socio minorenne, e cioè di far firmare al genitore (magari insieme al minore) la richiesta di adesione. Ciò perché l'esercizio di diritti del minore va sempre armonizzato con le legittime interferenze di chi esercita la potestà e quindi ha una particolare funzione giuridica di protezione, educazione o vigilanza.

Quanto all'esercizio dei **diritti associativi** da parte del minore:

- il diritto di intervento in assemblea va considerato diretta esplicazione della libertà di associazione e quindi discende in capo al minore anche solo per effetto dell'ammissione a socio;
- anche il diritto di voto può discendere dalla posizione di socio, soprattutto quando non comporta rilevanti conseguenze di carattere giuridico o economico in capo al minore (qualche problema potrebbe sorgere per esempio con riferimento all'assemblea che approva il bilancio, ma anche questa non sembra idonea ad influire in maniera determinante sul patrimonio del

minore); per le stesse ragioni può essere esercitato il diritto di elettorato passivo (quello cioè di votare per le cariche sociali);

- più dubbio è probabilmente il diritto di elettorato attivo, ovvero quello di proporsi per le cariche associative, se e in quanto implicano il compimento di veri e propri atti giuridici;
- **si deve comunque ritenere che lo statuto possa escludere l'esercizio dei diritti sociali del socio minore**, prevedendo uno "*status*" speciale e più limitato (ad es. "socio *junior*", si pensi agli enti con finalità specificamente educative, in cui il voto è attribuito agli adulti educatori). Nel caso delle OdV, in particolare, la minore età può costituire una valida causa di eccezione alla regola della "struttura democratica" (art. 3, comma 3 L. 266/91) per cui l'OdV deve adottare un trattamento analogo per tutti i soci;
- lo statuto può anche prevedere che il voto sia esercitato dal genitore, in quanto rappresentante legale, fino al compimento della maggiore età. Incerto è se, in assenza di disposizioni dello statuto, il genitore possa pretendere dall'OdV di esercitare i diritti del figlio in quanto legale rappresentante: si consiglia alle OdV di chiarire questo aspetto con i genitori prima dell'ammissione a socio del figlio, al fine di evitare incomprensioni. L'elettorato attivo (cioè di farsi eleggere) non può in ogni caso essere esercitato dal genitore, in quanto atto personalissimo del socio.

[sommario](#)

FAQ N. 13

DOMANDA

Possiamo ammettere come soci persone giuridiche, enti o altre associazioni? La loro presenza ha effetti sull'iscrizione al Registro regionale del volontariato?

RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia)

L'articolo 3, comma 1 della L. 266/91 descrive espressamente organizzazione di volontariato *"ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 [di volontariato], che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti"*.

La norma di cui sopra richiede che l'OdV (iscritta) eserciti l'attività istituzionale in via determinante e prevalente mediante l'attività di volontariato dei suoi aderenti, e va completata con il comma 4 dello stesso articolo, secondo cui l'OdV può assumere lavoratori solo in casi specifici e limitati.

L'articolo 2, comma 1 della L. 266/91 prevede espressamente che *"ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto"*.

L'articolo 2, comma 1 della L.R. 40/93 ribadisce il concetto previsto dalla L. 266/91: *"tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità"*.

In base alle suindicate disposizioni l'OdV costituita in base alla L. 266/1991 dev'essere composta solo da persone fisiche, ad eccezione di quelle OdV che abbiano o ammettano come soci altre OdV già iscritte o in possesso di tutti i requisiti di cui alla L.266/91.

La Regione del Veneto non ammette come soci le persone giuridiche, enti o altre associazioni. Nel caso che uno statuto di un'OdV presenti in un articolo che i soci possono essere anche persone giuridiche, enti o altre associazioni, la Regione del Veneto richiede che detto articolo sia modificato escludendo come soci le suddette figure.

[sommario](#)

FAQ N. 14

DOMANDA

Possiamo costituire in Italia una OdV formata esclusivamente da soci stranieri o extracomunitari? Per fare parte di una OdV lo straniero deve essere "regolare"?

RISPOSTA (Autori: Davide Cester, Valentina Menegatti, CSV Padova)

Il diritto (libertà) di associazione – e cioè di costituire o prendere parte ad una OdV– fa parte dei diritti e libertà fondamentali ed è riconosciuto a ciascun individuo in quanto tale da molte norme italiane e internazionali ed in particolare:

- dall'art. 18 della Costituzione (la norma si riferisce ai cittadini, ma il principio di uguaglianza di cui all'art. 2 consente di applicarla anche agli stranieri);
- dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 1) e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 20);
- dalla L. 266/91 sul volontariato, che, rinviando esplicitamente agli articoli della costituzione, non prevede alcuna limitazione o vincolo in ordine alla nazionalità o alla residenza degli associati;
- dalla L. 203/94, che ha ratificato la convenzione di Strasburgo del 5/02/1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale e prevede che gli Stati firmatari si impegnino a garantire ai residenti stranieri, alle stesse condizioni dei loro cittadini, *"il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di associazione [...], di creare associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonché il diritto di aderire ad ogni associazione"*;
- il D.Lgs. 286/1998 (cd. Testo Unico sull'immigrazione), così come modificato dalla L. 189/2002 (cd. Bossi-Fini), secondo cui (art. 2, comma 1) *"allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti"*.

Il diritto di associarsi, riconosciuto sia dal diritto internazionale sia dalla nostra Costituzione, deve essere pertanto riconosciuto ai cittadini stranieri a qualsiasi titolo presenti nel nostro territorio, e quindi anche agli "irregolari".

A maggior ragione tale diritto è riconosciuto agli stranieri "regolari", in possesso di permesso (carta) di soggiorno, cui la "Bossi-Fini" concede anche l'esercizio dei "diritti civili" (art. 2, comma 2), senza che sia necessario verificare la cd. condizione di reciprocità, ovvero se lo stato di provenienza assicuri anch'esso l'esercizio di tali diritti (cfr. art. 1 DPR. 394/99).

Qualche problema potrebbe sorgere nella pratica nel caso in cui si voglia costituire una OdV riconosciuta, che richiede l'intervento di un notaio che deve redigere l'atto pubblico. In generale si verifica che, in relazione al compimento di atti giuridici da parte di extracomunitari, i soggetti competenti rifiutino di redigere l'atto se il soggetto è privo di un valido titolo di permanenza nel nostro territorio. Tale prassi è probabilmente errata, dovendo tali soggetti verificare solamente che lo straniero abbia i requisiti per il compimento dell'atto stesso (es. compravendita, contratto di locazione, di mutuo, contratto di associazione), e cioè la capacità di agire, che non è esclusa nel caso lo straniero medesimo non sia titolare della carta di soggiorno, e non essendo tra l'altro la semplice presenza irregolare nel territorio un reato (che il notaio o altro pubblico ufficiale avrebbe l'obbligo di segnalare), ma solo un illecito amministrativo, salvo che la persona non sia stata già interessata da un decreto di espulsione e ciò nonostante sia rimasta nel territorio italiano.

FASE 2 – ADEMPIMENTI DA SEGUIRE

[sommario](#)

FAQ N. 15

DOMANDA

Quali libri dobbiamo tenere?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

La L. 266/91 non prevede l'obbligo di tenuta di libri sociali particolari, ad eccezione del libro dei volontari a fini assicurativi (cfr. FAQ 16 e 17).

In applicazione delle norme e principi del codice civile, si ritiene comunque opportuno compilare e conservare i seguenti libri:

- il libro dei soci
- il libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea,
- il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo
- e il libro dell'organo di controllo (ove previsto).

Per nessuno dei predetti libri è obbligatoria la vidimazione o la bollatura iniziale, per quanto sia possibile effettuarla per poter attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi, presso la Camera di Commercio (ufficio Vidimazioni) pagando le relative spese.

Nel **libro soci** verranno annotati dati e informazioni relativi ai soci dell' OdV, quali:

- cognome e nome
- residenza
- codice fiscale
- data di assunzione della qualifica di socio
- altre informazioni utili che l'OdV ritiene di richiedere e conservare

Ogni qual volta si verifica una variazione nei dati degli iscritti si deve procedere alla modifica di quanto precedentemente riportato nel libro in modo tale che risulti sempre aggiornato. In generale il libro dei soci è una "banca di dati personali", che va utilizzata nel rispetto della *privacy* dei soci medesimi.

Nel **libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo** (cfr. anche FAQ n. 27) verranno riportati i testi dei verbali delle singole riunioni, riportando per ciascuno le informazioni seguenti:

- la data in cui si è svolta l'adunanza,
- l'elenco dei presenti,
- l'ordine del giorno
- eventualmente i tratti essenziali della discussione avvenuta
- le deliberazioni conseguenti.

Con riferimento al libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea si ricorda che nello stesso dovrà essere trascritto l'atto costitutivo e lo statuto dell'OdV e dallo stesso dovrà risultare lo svolgimento di almeno una riunione assembleare all'anno, per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento invece ai **registri contabili** si osserva che, dal momento che ogni OdV deve redigere il bilancio (art. 3, comma 3, L. 266/91), è necessario dotarsi di un libro giornale (o, più semplicemente, di una "**prima nota cassa**") in cui riportare gli accadimenti gestionali in ordine cronologico secondo il loro verificarsi.

Poiché le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'Iva (art. 8, L. 266/91) i soggetti che possiedono i requisiti di cui alla citata normativa non devono tenere i **registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, di cui al DPR 633/72.

Infine si rileva l'importantissimo obbligo di tenuta del **registro dei volontari** (ovvero di tutti coloro che prestano attività di volontariato presso l'OdV), indicando, per ogni soggetto, le generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza, come disposto dall' art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 (cfr. FAQ 16 e 17).

[sommario](#)

FAQ N 16

DOMANDA

Dobbiamo vidimare e bollare il registro dei volontari?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

L'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 prevede che le OdV debbano tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, indicando, per ogni soggetto:

- le generalità (cognome e nome),
- il luogo di nascita,
- la data di nascita
- la residenza.

Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero dei fogli che lo compongono.

Generalmente è possibile trovare presso gli uffici comunali personale preposto allo svolgimento di tali funzioni in maniera del tutto gratuita.

L'OdV deve aggiornare il registro ogni qual volta c'è un nuovo soggetto che viene ammesso a far parte dell'organizzazione, mediante l'iscrizione delle informazioni sopra elencate.

Allo stesso modo nel registro in questione verranno indicati i nominativi di coloro che, per qualunque motivo, non facciano più parte dell'OdV o non prestino più la loro opera di volontari in modo attivo all'interno dell'OdV (anche se continuano ad essere soci della stessa), nella data in cui tale situazione si verifica.

Nell'eventualità in cui i dati riportati nel registro subiscano delle variazioni, è necessario apporre delle correzioni che consentano di leggere ciò che si varia, attraverso una semplice barratura seguita dalla firma di colui che apporta la modifica e dall'indicazione della data in cui si procede a tale operazione.

[sommario](#)

FAQ N. 17

DOMANDA

Quali obblighi abbiamo sotto il profilo assicurativo? L'assicurazione è necessaria ai fini dell'iscrizione al Registro regionale?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, le OdV devono "assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi". La norma è posta a diretta tutela dei volontari, che sono i "beneficiari" del contratto di assicurazione stipulato tra assicuratore e OdV.

L'assicurazione deve coprire:

- a) **gli infortuni e le malattie connesse** (ovvero, causate dallo) **allo svolgimento dell'attività di volontariato**. L'OdV non è tenuta a coprire i volontari anche per il cd. rischio *in itinere*, ovvero per l'infortunio subito dal volontario mentre si reca a fare servizio volontario o mentre torna a casa (anche se alcune polizze lo prevedono);
- b) **i danni causati a terze persone** (es. agli utenti e/o beneficiari dell'attività di volontariato, ma in alcune polizze vengono considerati "terzi" anche gli stessi altri volontari) **dai volontari nello svolgimento del servizio volontario**. L'assicurazione dovrebbe comprendere sia il danno alla persona, sia il danno alle cose che siano di proprietà di terzi.

L'assicurazione deve riguardare tutti gli aderenti e/o soci "attivi", che svolgono attività di volontariato. Quindi non vanno assicurati i meri soci sostenitori, che versano solamente la quota o finanziano l'OdV.

Non è previsto alcun massimale minimo, per cui il tutto è lasciato alla volontà e alle disponibilità economiche delle OdV e all'offerta della compagnia assicurativa. Alcune polizze inseriscono franchigie, che però andrebbero il più possibile limitate, soprattutto se gravanti sul volontario. Si consiglia di far inserire nella polizza della responsabilità civile verso terzi (lett. b) la rinuncia dell'assicurazione che ha pagato al diritto di rivalersi sul singolo volontario che ha causato il danno.

Il codice civile dice che se il danno a terzi è stato causato da colpa grave del volontario, l'assicuratore non è tenuto a pagare, salvo diverso accordo: potrebbe quindi essere consigliabile inserire nella polizza la copertura anche in caso di colpa grave dei volontari. Si ricorda che il danno causato da dolo dei volontari non può essere assicurato.

L'obbligo assicurativo dell'OdV è stato regolato dal D.M. 14/02/1992 (modificato dal D.M. 16/11/1992), che prevede:

- l'obbligo di comunicare all'assicuratore i nominativi dei soci attivi e le variazioni (nuove adesioni e recessi/esclusioni) intervenute;
- l'obbligo di tenere un **libro dei volontari** numerato e bollato (da notaio o dal segretario comunale o da un pubblico ufficiale abilitato), e costantemente aggiornato;
- la possibilità di stipulare **polizze in forma numerica o collettiva**, le quali prevedono una copertura per un numero determinato di volontari, anche non specificati nominalmente, ma determinabili in quanto iscritti nel libro dei volontari. Alcune polizze però richiedono che i volontari risultino giornalmente nel "registro presenze";
- la comunicazione della polizza alla Regione *"nel cui territorio [le OdV] esercitano la loro attività"*.

Nel caso in cui l'OdV stipuli una convenzione con l'ente pubblico, la convenzione medesima deve prevedere il rispetto degli obblighi assicurativi con onere a carico della P.A.

La L. 266/91 e i D.M. citati non dicono espressamente che la stipula della polizza e il deposito in Regione è condizione necessaria per ottenere l'iscrizione al Registro.

La Regione Veneto attualmente richiede che, al momento della domanda di iscrizione, l'OdV dichiari di essere in regola con gli obblighi assicurativi, senza obbligo quindi di allegare la relativa polizza. Posto che l'assicurazione è un obbligo legale (anche se sprovvisto di specifica sanzione) a carico delle OdV iscritte nel momento in cui iniziano a svolgere l'attività istituzionale, è da ritenere che il mancato adempimento degli obblighi assicurativi possa giustificare la non iscrizione o la cancellazione dal Registro.

Il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potrebbe comportare gravi conseguenze per l'OdV: è da ritenere infatti che il volontario infortunato o ammalato, o che ha dovuto risarcire terze persone, possa chiedere i danni alla sua OdV che non ha stipulato l'assicurazione, per ottenere dall'OdV quanto egli ha dovuto pagare in prima persona.

sommario

FAQ N. 18

DOMANDA

Abbiamo dei doveri in materia di *privacy*? Cos'è l'informativa? Dobbiamo chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali? Ci sono regole particolari in caso di trattamento di dati sensibili, sanitari o giudiziari?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 ("Codice" o "Testo Unico in materia di protezione dei dati personali"), le OdV che utilizzano o raccolgono o conservano ed in generale trattano "dati personali", ovvero qualsiasi informazione riferibile a persone fisiche e/o giuridiche, sono "titolari del trattamento", e

- devono trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza (cfr. art. 11 del Codice) e soprattutto **tutelando la riservatezza** della persona (socio, beneficiario/utente, collaboratore, ecc.) o dell'ente cui i dati si riferiscono;
- possono raccogliere, registrare ed utilizzare i dati solo per **scopi determinati, espliciti e legittimi** (principalmente, se non esclusivamente, gli scopi indicati nello statuto);
- devono fare in modo che i dati siano esatti, se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto agli scopi della raccolta e devono conservarli per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il raggiungimento di tali scopi (salva la possibilità di conservarli per "*fini esclusivamente personali*" in base all'art. 16 del Codice);
- devono **notificare** (e cioè comunicare in via informatica) al "Garante per la Protezione dei Dati Personali" l'esistenza di un trattamento **solo** gli enti non *profit* "*a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale*" che trattano "*dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica*" (art. 37 del Codice), e quindi, si deve probabilmente ritenere, non le OdV che si richiamano genericamente a doveri e principi di solidarietà e altruismo;
- devono fornire all'interessato che conferisce i suoi dati all'OdV (es. dati anagrafici al momento della richiesta di ammissione a socio, informazioni sanitarie del beneficiario ecc.), **l'informativa di cui all'art. 13 del Codice**, e cioè una comunicazione orale o una lettera scritta nella quale spiegano chi è il titolare (OdV), come si utilizzeranno i dati, a che scopo, a chi verranno comunicati, se verranno diffusi e altro ancora;
- devono assicurare a ogni interessato la possibilità di esercitare i **diritti di cui all'art. 7 del Codice** (tra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta);
- possono nominare un "**Responsabile del Trattamento**", e cioè una persona competente (può essere anche il Presidente, o un membro del consiglio direttivo, o un volontario, o un dipendente, o anche un professionista esterno esperto di computer, se l'OdV li utilizza) che vigili sul rispetto della disciplina sulla *privacy* e sull'adozione delle "misure di sicurezza" informatiche e non;
- devono individuare i soggetti (o le categorie di soggetti) che all'interno dell'OdV trattano i dati, e nominarli "**incaricati del trattamento**" (art. 30 del Codice) fornendo loro le istruzioni per i trattamenti cartacei ed informatici;
- come regola generale **devono chiedere il consenso** all'interessato per il trattamento dei suoi dati personali comuni (art. 23 del Codice) e sensibili (art. 26 del Codice). La richiesta di consenso deve essere preceduta dall'informativa. In caso di dati comuni il consenso deve essere documentato per iscritto (es. annotazione dell'OdV sul libro soci), in caso di dati sensibili deve essere manifestato in forma scritta (firma dell'interessato sul modulo);
- tuttavia, **non devono chiedere il consenso** ai loro aderenti o ai soggetti che hanno con l'OdV contatti regolari, sempre che il trattamento sia rispondente agli scopi statutari, i dati non

vengano comunicati a terzi o diffusi e le modalità del trattamento vengano previamente decise dall'OdV (dal consiglio direttivo);

- **non devono chiedere il consenso** anche nelle altre ipotesi indicate negli art. 24 e 26 del Codice (ad es. se il trattamento serve per adempiere agli obblighi assicurativi o previdenziali, o a salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato);
- non possono diffondere i **dati sanitari** (ovvero quei dati idonei a rivelare lo stato di salute), nemmeno su consenso dell'interessato;
- nel trattamento dei **dati sensibili e sanitari** devono seguire quanto prescritto nelle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 2 e n. 3 del 21/12/2005.
- nel trattamento dei **dati giudiziari** devono seguire quanto prescritto nell'autorizzazione generale del Garante n. 7 del 21/12/2005, che autorizza il trattamento quando è indispensabile per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- devono adottare le **misure minime di sicurezza** in base e nei casi di cui agli art. 33 e 34 del Codice, e le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione e perdita dei dati, accesso non autorizzato e trattamento con corrispondente alle finalità della raccolta.

[sommario](#)

FAQ N. 19

DOMANDA

Se usiamo dei *computer* che misure di sicurezza dobbiamo adottare per la *privacy*?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Se l'OdV tratta dati mediante "strumenti elettronici" (es. tiene una banca dati dei soci e/o degli utenti nel computer, gestisce la posta elettronica, conserva nel disco fisso o in CD-Rom i documenti principali delle vita dell'ente, ecc. ...), ha l'obbligo di adottare le "misure minime di sicurezza" indicate dall'art. 34 del Codice e dai nn. 1-18 del Disciplinare Tecnico allegato. Le "misure minime" sono accorgimenti, procedure e strumenti informatici idonei a "ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita dei dati personali, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

In caso di mancata adozione delle misure minime, l'OdV rischia, se subisce un controllo dopo il 31/03/2006, di essere soggetta a procedimento penale, con applicazione della contravvenzione dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da € 10.000 a € 50.000. Se l'OdV dispone di computer che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime, può descrivere accuratamente tali ragioni in un documento/lettera avente data certa, dichiarando che adotterà tali misure al più tardi entro il 30/06/2006, e dovrà nel frattempo adottare ogni misura di sicurezza al momento possibile.

Le misure minime di sicurezza sono:

- un **sistema di autenticazione informatica**, e cioè l'attribuzione alle persone (cd. "incaricati") che all'interno dell'OdV gestiscono i dati mediante computer delle cd. credenziali di autenticazione, ovvero di un codice o dispositivo di identificazione personale (*user-name*) e di una parola chiave di almeno 8 caratteri (*password*) per l'accesso personalizzato al computer e alle banche dati.
- un **sistema di autorizzazione**, e cioè l'individuazione, per ciascun "incaricato" o per gruppi omogenei di "incaricati" (es. membri del Consiglio, volontari, ecc. ...) delle banche dati cui possono accedere e dei trattamenti che possono svolgere, in modo che l'*user-name* e la *password* personale consentano di accedere solo a quelle banche dati. Il sistema di autorizzazione non è necessario se l'OdV decide che tutti gli incaricati possono accedere a tutte le banche dati e compiere tutti i trattamenti.
- un **sistema di protezione** e cioè:
 - un antivirus aggiornato almeno ogni sei mesi, ed eventualmente, soprattutto in caso di stabile collegamento (ADSL) alla rete e trattamento di dati sensibili, un cd. "firewall", che consente di bloccare le intrusioni dall'esterno da parte di *hacker* o di *software* dannosi;
 - l'aggiornamento periodico (ogni anno e ogni sei mesi in caso di trattamento di dati sensibili) dei programmi del computer (attraverso i cd. *patch*);
 - Il salvataggio dei dati almeno ogni settimana su supporti rimovibili (CD rom, floppy-disk) opportunamente custoditi (cd. copie di sicurezza o back-up).

Se l'OdV si avvale di un esperto informatico esterno potrà pretendere da costui una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del Codice della privacy. Tale attestazione non libera comunque l'OdV dall'onere di mantenere le misure minime adeguate (ad esempio aggiornare l'antivirus).

Altre misure minime di sicurezza da adottare entro il 31/03/2006 sono:

- non lasciare incustodito e accessibile il computer durante una sessione di lavoro;
- in caso di trattamento informatico di dati sensibili o giudiziari:

- il salvataggio dei dati in copie di back-up e il ripristino dei dati entro sette giorni in caso di perdita o distruzione;
- la distruzione dei supporti esterni (es. floppy disk) quando non sono più utilizzati o cancellazione definitiva del loro contenuto quando sono utilizzati da altri incaricati.

[sommario](#)

FAQ N. 20

DOMANDA

Che cos'è il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Il DPS è un documento in carta semplice nel quale l'OdV, nella qualità di "titolare" del trattamento dei dati, descrive sinteticamente tutti gli accorgimenti e le misure di sicurezza adottate e che adotterà, prescritte dal Codice e dal Disciplinare Tecnico, per evitare il più possibile e comunque ridurre i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali. Il suo contenuto è indicato dall'art. 34 del Codice e soprattutto nel punto 19 del D.T.: vi si devono indicare le tipologie di trattamenti, le strutture dove sono svolti, i soggetti che li compiono, gli strumenti elettronici utilizzati, i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato esistenti, e le misure di sicurezza adottate per eliminare o limitare questi rischi.

Devono predisporre un DPS quelle OdV che trattano dati sensibili e/o dati giudiziari con strumenti elettronici: la mancata predisposizione del DPS, dopo il 31/03/2006, costituisce contravvenzione e può comportare l'avvio di un procedimento penale e la pena dell'arresto sino a 2 anni o l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Il DPS è redatto e firmato dal Responsabile del Trattamento, se nominato. Altrimenti è redatto da persona incaricata dall'OdV e firmato dal legale rappresentante.

Il DPS va conservato presso la sede dell'OdV. Non si ritiene debba avere necessariamente "data certa", e non si ritiene che l'OdV debba dimostrare di averlo redatto entro il 31/03/2006. Dopo questa data, però, come detto, l'inesistenza del DPS presso le OdV che hanno l'obbligo di predisporlo comporta, in caso di controllo, il rischio di una sanzione penale.

Si consiglia all'OdV, prima della redazione del DPS, di individuare tutte le varie tipologie e modalità di trattamento dei dati in corso di svolgimento, di individuare gli "incaricati del trattamento", di adottare le "misure minime di sicurezza" e gli altri adempimenti richiesti, cosicché il DPS sia un quadro riassuntivo dello "stato della privacy" all'interno dell'OdV secondo le prescrizioni del Codice.

[sommario](#)

FAQ N. 21

DOMANDA

Se non utilizziamo computer che misure di sicurezza dobbiamo adottare per la *privacy*?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Anche in caso di trattamento dei dati solo cartaceo vanno adottate alcune misure e accorgimenti per limitare o evitare i rischi di distruzione e perdita dei dati, di accesso non autorizzato o trattamento illecito.

Tali misure sono indicate nell'art. 35 del Codice e ai nn. 27-29 del Disciplinare Tecnico allegato, vanno adottate anche dalle OdV **entro il 31/03/2006**.

L'OdV deve:

- predisporre la lista degli Incaricati descrivendo i trattamenti consentiti (a ciascun incaricato o anche ad una categoria di incaricati), e aggiornarla almeno una volta all'anno;
- dare istruzioni scritte agli Incaricati sui trattamenti consentiti, sulle modalità di controllo e di custodia degli atti, dei documenti e dei fascicoli contenenti dati personali, per evitare l'accesso di terzi estranei (anche solo non lasciare incustoditi presso la sede atti o documenti riguardanti l'OdV o gli aderenti, ma riporli in appositi armadi, eventualmente chiusi a chiave, soprattutto se si tratta di dati sensibili);
- controllare l'accesso agli archivi e ai documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari (tramite un custode o attraverso la registrazione della persona in un quaderno).

Si ricorda che le OdV oltre ad adottare le misure di sicurezza, devono osservare gli obblighi e i limiti stabiliti dal Codice per tutti i titolari (criteri e limiti del trattamento, es. notifica al Garante, diritti dell'interessato, informativa ex art. 13 e consenso al trattamento).

[sommario](#)

FAQ 22

DOMANDA

Quali sono le sanzioni che possono colpire l'OdV in caso di violazione delle regole della *privacy*? Ma cosa giustifica tutti questi adempimenti formali e delle sanzioni così pesanti?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Il mancato rispetto delle norme del Codice della *privacy* può comportare l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, e può anche fondare un'azione di risarcimento dei danni a carico dell'OdV. Sono colpite dalla **sanzione penale** della reclusione varie ipotesi di trattamento illecito di dati che ha causato un danno a terzi (es. trattamento svolto senza il consenso dell'interessato, trattamento illecito di dati sensibili e giudiziari), come anche la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante. E' colpita dall'arresto o dall'ammenda l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza, con possibilità di estinguere il reato attraverso la regolarizzazione e il pagamento di € 12.5000.

Un reato può essere commesso (e la pena applicata) solamente a persone fisiche e pertanto non all'OdV, che è una persona giuridica: in termini generali si può dire che la responsabilità penale colpisce chi esercita il potere direttivo e ha preso le decisioni in materia di *privacy*, e anche chi ha poteri di controllo e vigilanza sull'adempimento degli obblighi della *privacy* (membri del consiglio direttivo, Presidente, Responsabile del trattamento ecc.).

Le **sanzioni amministrative** sono decise dal Garante e consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro, ad esempio nel caso di mancata trasmissione all'interessato dell'informativa o nella grave carenza dell'informativa, o di violazione delle regole sulla comunicazione dei dati sanitari, di mancata o incompleta notifica del trattamento al Garante o di rifiuto di fornire al Garante informazioni richieste o di esibire documenti. La responsabilità amministrativa colpisce le persone fisiche che hanno commesso la violazione (responsabili o incaricati del trattamento), ma anche, in casi particolari, la stessa OdV.

Infine, l'OdV che, con dolo o colpa, attraverso i suoi aderenti o dipendenti abbia causato un danno per effetto del trattamento di dati personali può anche essere citata in giudizio dal danneggiato ed esser condannata al risarcimento per **responsabilità civile**. Per liberarsi da responsabilità l'OdV dovrà dimostrare di aver "adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno" ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Si tratta di sanzioni pesanti e rigorose, e il Codice peraltro non prevede alcuna deroga o attenuazione a favore degli enti "non profit" o delle OdV in ragione del loro fine solidaristico. L'effettiva possibilità di essere sanzionati dipende – come in altri ambiti – dalla rilevanza, gravità e notorietà della violazione, nonché dall'efficacia ed incisività dei controlli, che potrebbero derivare, nel caso delle OdV, ad esempio dalle verifiche fiscali.

In generale, si può dire che il Codice impone doveri piuttosto formali e gravosi, quasi che lo svolgimento di questi obblighi burocratici fosse di per se stesso automatica garanzia per i terzi, il che chiaramente non è.

Tuttavia, a prescindere dal pericolo di essere sanzionati, e nonostante l'eccessiva burocratizzazione stabilita dal legislatore, gli adempimenti in materia di *privacy*, ma soprattutto, nella prassi concreta e quotidiana dell'OdV, il rispetto della riservatezza dei soci e dei beneficiari dell'attività istituzionale siano **elemento che qualifica, contraddistingue e valorizza l'OdV agli occhi della collettività**, anche in ragione delle particolari situazioni, anche di difficoltà e di bisogno, che l'OdV

incontra nel perseguimento dei fini istituzionali e che più meritano tutela, attenendo alla sfera intima e personale dell'individuo.

sommario

FAQ N. 23

DOMANDA

Quali regole dobbiamo seguire per la contabilità?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

La L. 266/91 detta scarse disposizioni in merito alle regole da seguire per la gestione contabile delle OdV. Essa si limita ad individuare (art. 3, comma 3) *"l'obbligo di formazione del bilancio"* senza fornire indicazioni particolari sulla struttura che il bilancio medesimo deve avere. Quanto al contenuto, la L. 266/91 stabilisce che dal bilancio *"devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti"*.

In realtà l'articolo 25 del D.Lgs n. 460/97, introducendo l'articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), prevede, al comma 1, che le ONLUS devono *"in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali ..."*

Lo stesso articolo 20-bis, al comma 4, prevede, tuttavia, che in luogo delle scritture contabili previste per le ONLUS (sopra descritte) *"le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti ... ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20"*.

Questo significa che le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali possono limitarsi a tenere un **rendiconto annuale** delle entrate e delle spese, nel quale si evidenziano ben distinte le operazioni statutarie da quelle connesse, con l'esigenza di individuare quali sono i beni relativi a detta attività da iscriversi nel libro inventari.

Indipendentemente poi dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, le OdV che effettuano **raccolte pubbliche di fondi** devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Ancora una volta, dunque, sembra che le modalità di tenuta della contabilità per le organizzazioni di volontariato, si possano ritenere libere.

Si ritiene essenziale la predisposizione di un rendiconto gestionale che, là dove non sussistono attività di tipo commerciale, potrà anche essere solo di tipo finanziario (nel senso sotto specificato), data la semplicità della sua realizzazione e la sostanziale coincidenza che in genere si verifica tra risultato finanziario e risultato economico.

In ogni caso, per dare maggiore chiarezza alla situazione contabile dell'OdV, è importante che a fianco del rendiconto gestionale si realizzi anche il conto del patrimonio da cui devono risultare i

beni di cui è proprietaria l'OdV stessa, le consistenze di cassa e banca, crediti e debiti e, per differenza, il patrimonio netto.

In presenza di attività diverse, soprattutto se di tipo commerciale, sarà opportuno impostare un rendiconto da cui si possano trarre informazioni anche economiche (conto economico).

Le scritture non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura.

La singola organizzazione può quindi scegliere la tenuta contabile che più si addice alla dimensione delle proprie attività.

In particolare, potrà optare tra la tenuta di una contabilità per cassa o per competenza (di cui ci si limita a dei cenni).


La contabilità per **cassa** prevede la rilevazione delle operazioni in funzione della loro manifestazione monetaria. In pratica annoto una spesa nel momento in cui l'ho sostenuta e ho la corrispondente uscita di cassa o di conto corrente (bancario o postale), mentre rilevo un provento allorquando l'ho effettivamente riscosso, ho cioè un'entrata di denaro in cassa o in conto corrente.

La tenuta della contabilità secondo il principio della **competenza** prevede invece che le entrate e le uscite vengano rilevate quando sono rispettivamente accertate o impegnate. Questo secondo criterio consente di osservare anche le operazioni a debito e a credito dell'organizzazione.

Contabilità per cassa



Contabilità per competenza




Essenziale, al di là del sistema adottato, è la conservazione ordinata, analitica e completa dei documenti giustificativi delle rilevazioni contabili (note spese, ricevute, fatture, ecc.). Protocollare i documenti contabili, ordinarli in ordine cronologico, archivarli in maniera ordinata, procedere con una certa periodicità all'aggiornamento delle scritture contabili e alla verifica dei saldi della cassa e del conto corrente, tenere opportunamente distinte la gestione dell'attività istituzionale da quella delle attività connesse, sono solo alcuni accorgimenti che possono contribuire a rendere meno gravoso il rispetto di quanto richiesto dalle norme e a facilitare eventuali controlli in sede di predisposizione del bilancio.

Appare consigliabile inoltre l'utilizzo di strumenti quale il conto corrente, assai utile per il controllo degli incassi e dei pagamenti, nonché la presenza di un'unica persona responsabile della gestione contabile e finanziaria dell'OdV.

Con riferimento alla redazione del bilancio, che si ricorda deve essere predisposto con cadenza annuale, si offrono in questa sede alcuni consigli per la predisposizione di un documento che sia in grado di fornire una rappresentazione chiara e completa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

Composizione del bilancio



Per raggiungere tale scopo è opportuno predisporre due prospetti distinti ma tra di loro collegati ed una relazione descrittiva dei risultati conseguiti.

Il primo documento, il **rendiconto della gestione**, accoglie i ricavi (quote associative, proventi istituzionali, ecc.) e i costi (utenze, altre spese, ecc.) del periodo – distintamente indicati in appositi conti preventivamente identificati – dal cui confronto si giunge alla determinazione del cosiddetto avanzo o disavanzo di gestione. Molto semplicemente fatti 100 i ricavi a fronte di costi pari a 80, la differenza tra il totale dei ricavi e quello dei costi porta come risultato a +20, che rappresenta l'avanzo della gestione. Con riferimento all'eventuale avanzo della gestione – non tassabile – si osserva che nell'anno successivo si deve fornire adeguata informativa sul relativo utilizzo.

Il secondo prospetto da predisporre è lo **stato patrimoniale**, all'interno del quale si riportano i saldi della cassa e del conto corrente, i crediti e i debiti presenti a fine anno ed il valore dei beni dell'OdV, oltre al valore del patrimonio della stessa, che accoglie l'avanzo (disavanzo) derivante dal rendiconto della gestione. Lo stato patrimoniale rappresenta una fotografia dell'OdV a fine anno.

La **relazione sociale** infine consente di illustrare in maniera qualitativa i risultati conseguiti dall'OdV e riportati nei documenti contabili di cui si è detto appena sopra. Attraverso questo documento si ha la possibilità di illustrare i dati che non trovano posto nel rendiconto e nello stato patrimoniale e di descrivere più compiutamente gli effetti prodotti dall'attività svolta dall'ente sulla realtà di riferimento, evidenziando l'impatto che l'operato dell'OdV ha sui soggetti con cui essa instaura relazioni ed interagisce quotidianamente.

A precisazione e completamento di quanto detto sopra, va precisato che una specifica disposizione in merito alla tenuta contabile, viene da una recente norma di tipo fiscale.

L'art. 14 della Legge 80/2005, in tema di deducibilità delle donazioni erogate a favore di ONLUS e altri soggetti del Terzo Settore, prevede che questi, tra cui sono ricomprese anche le organizzazioni di volontariato, tengano le scritture contabili in modo che le stesse possano rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigano un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente beneficiario.

In merito a quanto sopra ha fatto chiarezza la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che con Circolare n. 39/E del 19/08/2005, specifica, al punto 5, che "[...omissis...] *La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione, tramite l'indicazione delle necessarie informazioni quali numero d'ordine, data, natura dell'operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti.*

L'analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento.

La completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con riferimento al presupposto sub b) [la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria n.d.r.], occorre ricordare che tale documento può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio.

Ne consegue che il documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.

[...omissis...] Per l'ente è comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle società, potrebbe adempiere ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l'ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo) informazioni utili relativamente ai risultati, in termini non monetari, e ai riflessi sociali generati dall'attività istituzionale.

La disposizione in oggetto, pertanto ... stabilisce l'obbligo di tenere una complessa contabilità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali [...omissis...]."

[sommario](#)

FAQ N.24

DOMANDA

Dobbiamo redigere e approvare un bilancio? È necessario redigere e approvare un bilancio preventivo?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

L'obbligatorietà di redigere e approvare un bilancio, deriva in capo alle organizzazioni di volontariato dalla normativa di riferimento.

Ricordiamo infatti che la legge-quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991 prevede che negli statuti delle OdV "[...omissis...] devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti" (articolo 3, comma 3).

La L.R. n. 40 del 30/08/1993 (così come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 18/01/1995), dal canto suo, all'articolo 15, stabilisce che "Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale [...]".

Al di là degli obblighi di legge, tuttavia, occorre ricordare che le organizzazioni di volontariato basano la loro attività sul rapporto con soggetti di natura diversa: associati, utenti, collaboratori, amministratori locali, fornitori, finanziatori.

Le operazioni realizzate con tali soggetti possono essere di varia natura: acquisti, vendite, prestazione di servizi, contratti di lavoro, contratti di mutuo, pagamento di imposte, richieste di contributi, ecc.

Le rilevazioni contabili hanno dunque una precisa finalità informativa, in relazione alle diverse situazioni e ai diversi soggetti di riferimento. Ciò impone alle organizzazioni di volontariato la predisposizione di rendiconti che "diano conto" di quanto realizzato nel corso di un anno alle varie categorie di soggetti interessati.

Per esempio, gli amministratori dell'organizzazione potranno trarre da sintesi periodiche delle rilevazioni (situazioni contabili, bilanci) importanti informazioni sull'andamento della gestione, in modo tale da indirizzare le attività verso le finalità istituzionali programmate.

Attraverso il **bilancio consuntivo** gli associati potranno trarre informazioni sull'attività svolta dall'OdV e sulla base di tali indicazioni giudicare la validità della gestione da parte del consiglio direttivo, formulare proposte di miglioramento e così via.

Il bilancio consuntivo poi consentirà di determinare i risultati della gestione da cui prendere le decisioni quali: destinazione degli utili, ripianamento dei disavanzi, organizzazione di raccolte fondi.

Il bilancio consuntivo costituisce una importante fonte di informazione anche per i terzi (enti pubblici e privati, dipendenti) che hanno rapporti con l'organizzazione di volontariato e rappresenta lo strumento che consente di assolvere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa fiscale.

Il bisogno di fornire informazioni all'esterno diventa particolarmente importante qualora le organizzazioni ricorrano a raccolte pubbliche di fondi o a convenzioni con enti pubblici per finanziare la propria attività.

In tal caso, oltre agli obblighi previsti dalla normativa, si pone una questione di trasparenza, necessaria per garantire la pubblica fede, e rendere veritiera e completa l'informazione, onde garantire i donatori attuali e potenziali circa il corretto uso di mezzi raccolti.

La redazione e l'approvazione di un bilancio, o rendiconto, possono costituire una seria garanzia per le esigenze informative sopra espresse, soprattutto se redatti secondo principi di correttezza e trasparenza, e conformemente ai principi della tecnica contabile.

Va precisato che i termini "rendiconto" e "bilancio" non sono sinonimi. Il "rendiconto" è da considerarsi il prospetto contenente solo i costi/uscite e i ricavi/entrate; il "bilancio" è invece composto da due prospetti: uno contiene i costi e i ricavi e l'altro contiene le entrate e le uscite (vedi FAQ N. 23)

Il rendiconto può essere uno strumento sufficiente a rappresentare la gestione di una OdV di piccole dimensioni, soprattutto nel caso non vi sia svolgimento di attività commerciali, meglio se accompagnato da qualche prospetto allegato e da una relazione sulle attività svolte nell'anno. Qualora, tuttavia, una OdV, sia pure di piccole dimensioni, riesca a produrre un vero e proprio bilancio, è auspicabile che questo venga redatto con tutti i crismi di cui sopra.

Il bilancio dell'OdV viene generalmente predisposto dal Tesoriere o dal consiglio direttivo, che ne approva la bozza e lo accompagna con una relazione morale – finanziaria. Il collegio dei revisori dei conti (se esistente) accompagnerà a sua volta il bilancio con una propria relazione dove afferma che il bilancio è conforme ai documenti e alle scritture contabili e che esso risponde alle prescrizioni di legge e di statuto. Il bilancio corredato da tutta la documentazione di cui sopra verrà depositato presso la sede sociale con un congruo anticipo sulla data fissata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

Infine l'assemblea dei soci approverà il bilancio, la relazione morale – finanziaria del consiglio direttivo e, se esiste, la relazione del collegio dei revisori dei conti, secondo le scadenze indicate dallo statuto. In mancanza di specifica previsione statutaria, il termine è quello dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I rendiconti o bilanci dell'organizzazione andranno conservati secondo i termini previsti dalla legge (nulla in merito viene stabilito dalla legge 266/91, pertanto, secondo i più, le scadenze sono quelle previste per le imprese: generalmente 10 anni secondo quanto previsto dall'art. 22 D.P.R. 600/73). Essi potranno essere richiesti in visione dai soci o terzi che ne abbiano diritto.

Qualora l'organizzazione di volontariato svolga anche attività commerciale, dovrà essere rispettato l'obbligo di tenere una contabilità separata, ovvero una contabilità che distingua nettamente tra l'attività istituzionale e quella commerciale, e sarà opportuno impostare un bilancio da cui si possano trarre informazioni patrimoniali ed economiche (stato patrimoniale e conto economico).

Se l'attività commerciale produce reddito imponibile, si dovrà per questa presentare la dichiarazione dei redditi.

Quanto al **bilancio o rendiconto preventivo**, si ricorda che pur non essendo esplicitamente previsto, esso è fortemente auspicato. Va considerato che il bilancio o rendiconto preventivo può dimostrarsi uno strumento importante ai fini della programmazione delle attività e dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio.

[sommario](#)

FAQ N. 25

DOMANDA

Dobbiamo pagare le tasse? Quali agevolazioni fiscali abbiamo? Un'OdV è anche una ONLUS e gode delle agevolazioni fiscali delle ONLUS?

RISPOSTA (Autore: Chiara Beghetto, CSV Padova)

IRES

In base alla L. 266/91 le OdV iscritte non devono versare l'Ires per i proventi ottenuti:

- dalle attività istituzionali, volte cioè al diretto perseguimento dell'oggetto sociale;
- dalle attività commerciali e produttive marginali di cui al DM del 25/05/1995, purché siano funzionali al raggiungimento del fine istituzionale e sia dimostrato il loro totale impiego verso tale fine.

Le OdV iscritte sono inoltre considerate "ONLUS di diritto", e possono, in base al "principio di maggior favore", scegliere per ciascuna imposta se applicare le agevolazioni originarie dalla L. 266/91 o quelle spettanti in base al D.Lgs. 460/97. Questa scelta è soggettiva e può essere diversa per ciascuna imposta, e deve però essere mantenuta per l'intero periodo di imposta.

Infine si può affermare che le OdV sono enti non commerciali per cui, in base all'art. 143 TUIR, il reddito è determinato distintamente per ciascuna categoria (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi), ovunque sia prodotto e qualunque ne sia la destinazione, esclusi i redditi esenti o soggetti a ritenuta definitiva o a imposta sostitutiva. E' importante quindi verificare se l'OdV ha reddito rientrante in una delle suddette categorie e se eventualmente goda di qualche esenzione prevista da normative speciali, tra cui la legge sul volontariato o la normativa sulle ONLUS.

Qualora l'OdV possieda solo redditi da attività istituzionale e commerciale produttiva marginale non dovrà presentare alcuna dichiarazione; nel caso in cui possieda redditi rientranti in una delle altre categorie (ad esempio redditi derivanti dal possesso di immobili) dovrà compilare il modello Unico Enti non commerciali e versare le dovute imposte.

IRAP

Per quanto riguarda poi l'imposta sulle attività produttive (IRAP) gli enti non commerciali vi sono soggetti a seconda che svolgano solo attività istituzionale (metodo retributivo) o anche attività commerciale (metodo misto). Qualora un'OdV svolga solo attività istituzionale e si avvalga di prestazioni di lavoro dipendente, parasubordinato e occasionale, è tenuta al pagamento dell'Irap e alla compilazione del modello Unico Enti non commerciali.

ALTRI BENEFICI FISCALI

Le OdV godono di altre agevolazioni fiscali in relazione alle finalità solidaristiche che perseguono, ed in particolare:

- sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo per l'atto costitutivo e per ogni altro atto connesso allo svolgimento della propria attività (ad esempio verbali di assemblea straordinaria che modificano lo statuto, contratti di locazione di immobili, ecc.); inoltre in quanto ONLUS si precisa che le OdV sono completamente esentate dall'imposta di bollo anche per tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie conformi, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dall'OdV (tra questi rientra anche l'esenzione da imposta di bollo per gli estratti conto bancari e postali);

- godono dell'esenzione dell'imposta sulle donazioni e dell'imposta catastale ed ipotecaria in caso di successione;
- sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa;
- possono godere di esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alla attività religiose o di educazione.

sommario

FAQ N. 26

DOMANDA

Vi è la possibilità di essere esenti IVA per le attività istituzionali?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

L'art. 8 della L. 266/91 dispone che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un'organizzazione di volontariato costituita esclusivamente per il perseguimento di finalità solidaristiche non rilevano ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il principio sancito, cioè la generale esclusione dell'applicazione dell'Iva per le organizzazioni di volontariato, non consente l'esenzione del pagamento dell'Iva sugli acquisti effettuati dall'ente stesso per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Si può quindi affermare che tale principio abbia valore con riferimento alle operazioni di vendita poste in essere dall'organizzazione, mentre non produce effetti sugli acquisti operati.

In questo senso l'organizzazione di volontariato viene assimilata al consumatore finale persona fisica che paga l'Iva sugli acquisti, considerando la stessa come costo ulteriore che va ad incrementare quello del bene o del servizio cui si riferisce.

Così, ad esempio, al momento della rilevazione contabile dell'acquisto di materiale di cancelleria per un imponibile di euro 250,00 ed Iva euro 50,00, l'OdV iscriverà nei costi sostenuti per l'attività spese di cancelleria per un totale di euro 300,00 (250,00 + 50,00).

Per completezza si fa comunque presente che le OdV in quanto Onlus di diritto possono applicare il criterio di maggior favore e scegliere quindi anche in tema di Iva se applicare le agevolazioni originate dalla propria legge istitutiva o quelle spettanti in base al D.Lgs. 460/97. Per quanto riguarda l'Iva sugli acquisti la normativa delle Onlus in alcuni casi è più favorevole in quanto prevede che sono escluse da IVA le prestazioni di divulgazione pubblicitaria rese a titolo gratuito a favore di Onlus (art. 3, comma 3 DPR 633/72); inoltre sono considerate esenti anche le cessioni gratuite di beni sempre a favore di Onlus (art. 10, comma 1, n. 12 DPR 633/72).

Per quanto riguarda l'Iva sulle vendite, ovvero su prestazioni rese da Onlus, il D.Lgs. stabilisce che sono considerate esenti le prestazioni ricomprese nell'art 10 nn. 15, 19, 20 e 27ter del D.P.R. 633/72 (trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati, prestazioni di ricovero e cura, prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni socio sanitarie e di assistenza domiciliare).

FASE 3 – VITA SOCIALE

[sommario](#)

FAQ N. 27

DOMANDA

Quando e come dobbiamo convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo? E' necessaria la redazione di un verbale per ogni riunione?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

La L. 266/91 non disciplina espressamente il funzionamento degli organi dell'OdV, quindi è necessario rifarsi alle norme del codice civile riferite alle OdV riconosciute e non riconosciute (art. 14-38).

L'**assemblea** è l'organo sovrano di una OdV in quanto espressione della volontà degli aderenti/associati. Vi devono poter partecipare tutti gli associati. Deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, e deve svolgersi entro il termine previsto dallo statuto o, in mancanza, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Lo statuto può prevedere altre occasioni in cui si rende necessario convocare l'assemblea; in ogni caso, va convocata dal Consiglio Direttivo quando vi è la necessità (es. per modifiche statutarie imposte dalla legge o dalle scelte dell'assemblea) o quando ne fa richiesta motivata almeno un decimo degli associati (art. 20 c.c.).

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria ed è ancora una volta lo statuto che definisce i diversi *quorum* costitutivi e deliberativi, cioè il numero di persone presenti affinché la stessa (in forma ordinaria o straordinaria) si possa considerare regolarmente costituita e affinché sia possibile deliberare (e la delibera sia valida). L'assemblea ordinaria è quella che approva il bilancio, o delibera (se previsto dallo statuto) l'ammissione e l'esclusione dei soci; l'assemblea straordinaria deve essere convocata invece ogni qual volta si apporta una modifica allo statuto e si delibera lo scioglimento dell'OdV. Se lo statuto non prevede nulla si applicano le maggioranze e i quorum previsti dall'art. 21 del codice civile.

Le modalità di convocazione dell'assemblea sono generalmente stabilite nello statuto. Si tratta, in estrema sintesi, di comunicare ai soci e ai membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo (ove previsto) la data, il luogo e l'ordine del giorno in cui si terrà la riunione assembleare. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, *fax*, *e-mail* o altri mezzi espressamente indicati nello statuto dell'OdV che consentano la prova dell'avvenuto invito a partecipare.

Il **consiglio direttivo** è l'organo di governo e di amministrazione dell'OdV. Esso opera seguendo gli indirizzi delineati dall'assemblea a cui risponde direttamente.

Costituito da un Presidente e da un numero di consiglieri variabile determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, generalmente si riunisce ogni qual volta si renda necessario prendere delle decisioni relative alla volontà espressa dagli aderenti in assemblea e all'attività dell'OdV.

Lo statuto può prevedere formalità particolari per la convocazione del direttivo quali, ad esempio, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, da spedire ai consiglieri entro un certo numero di giorni dalla data stabilita.

Ogni adunanza, dell'assemblea e del consiglio direttivo deve risultare da un **verbale** redatto in forma scritta, sottoscritto dal Presidente dell'OdV e riportato all'interno del libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo (cfr. FAQ. 15). All'interno del verbale si riportano tutti i dati necessari a identificare gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate.

[sommario](#)

FAQ N. 28

DOMANDA

E' possibile votare in assemblea con la delega di altri soci?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

Il codice civile non disciplina l'argomento in modo specifico. Tuttavia, ci può venire in soccorso la normativa fiscale.

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 124/E del 12 maggio 1998, al punto 5.3, commentando i vincoli statuari introdotti dall'art. 5 del D.Lgs n. 460/1997 per gli enti di tipo associativo destinatari di una disciplina fiscale agevolata, stabilisce che «[...] *per tali organizzazioni è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire da altri associati*».

Le medesime precisazioni sono state riprese anche con riferimento alle ONLUS, nella Circolare del Ministero delle Finanze del 26 giugno 1998, n. 168/E (punto 1.8).

Quello che si può verosimilmente affermare è che l'espressione del voto mediante delega sia espressamente consentita a condizione che, attraverso un uso distorto del meccanismo della delega, non si giunga a far venir meno i requisiti della democraticità e dell'effettività del rapporto associativo, che sono clausole di fondamentale importanza per le organizzazioni di volontariato (cfr. art. 3, comma 3 L. 266/91).

Va evitata dunque l'ipotesi, assai estrema, che attraverso l'espressione del voto con delega ad altri associati si consenta a pochi di controllare le sorti dell'OdV, escludendo di fatto la maggioranza dei soci dalla diretta partecipazione alla vita sociale.

Per questo motivo, è altresì consigliabile regolamentare in modo formale (attraverso una espressa previsione statutaria) il meccanismo delle deleghe.

In sintesi, è possibile prevedere l'attribuzione di deleghe ai soci per il voto in assemblea, a condizione che:

- 1) sia prevista espressamente nello statuto l'ammissibilità o meno delle deleghe, e qualora siano ammesse, venga stabilito il numero massimo di deleghe che un socio può ricevere;
- 2) ciascun associato possa ricevere un numero limitato di deleghe, tale da non dare corpo a ipotesi di violazione del principio di democraticità in funzione della dimensione dell'OdV (per l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è consigliabile prevedere una sola delega);
- 3) la delega sia sempre conferita nominativamente e per singole assemblee in calce alla convocazione dell'Assemblea, indicando l'ordine del giorno e la precisazione che non possono essere conferite più di tante deleghe ad un medesimo associato.

La delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea con la firma in originale dell'associato delegante.

[sommario](#)

FAQ N. 29

DOMANDA


Come ci dobbiamo comportare per ammettere (iscrivere) un socio? E' obbligatorio dare una tessera? Chi deve decidere l'ammissione?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

La qualifica di socio di un'organizzazione di volontariato si assume mediante partecipazione diretta alla stipulazione dell'atto costitutivo, nel caso di OdV di nuova costituzione, ovvero per adesione ad un'organizzazione esistente.



In questo secondo caso sarà necessario presentare una domanda di ammissione (in forma scritta o orale a seconda delle previsioni statutarie) agli amministratori dell'OdV (al Consiglio Direttivo) che la valuteranno in base ai requisiti previsti dall'atto costitutivo e/o nello statuto e quindi si



pronunceranno, motivando un eventuale rifiuto della richiesta. Appare opportuno ricordare in questa sede che, laddove la domanda di ammissione fosse presentata per iscritto si deve inserire nella stessa la liberatoria per la *privacy*, al fine di consentire l'utilizzo dei dati personali presenti nel pieno adempimento della normativa vigente in materia (cfr. FAQ n. 18 e seg.).

Se l'esito della domanda fosse positivo gli amministratori si preoccuperanno di iscrivere il nuovo soggetto all'interno del libro soci dell'OdV.

Non è obbligatorio rilasciare alcun tipo di tessera di appartenenza all'organizzazione a chi diventa socio, in quanto l'annotazione nel libro soci è sufficiente all'assunzione di tale qualifica, mentre è necessario rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento della quota associativa, laddove prevista. È lasciata quindi alla volontà dell'OdV la decisione in merito alla predisposizione ed al rilascio di un documento identificativo del nuovo soggetto aderente da utilizzarsi in occasioni di incontri, ecc.

Nel caso opposto in cui un socio intenda non essere più tale, il codice civile stabilisce che egli possa recedere, salvo il caso che sia stato in precedenza assunto l'obbligo di far parte dell'OdV per un determinato periodo di tempo, e comunque per giusta causa.

Tuttavia è da ritenere molto dubbia la validità, in una OdV, di una clausola dello statuto o di un impegno del volontario di rimanere tale per un periodo di tempo (soprattutto se lungo) considerata la natura, appunto "volontaria" della prestazione (cfr. art. 3, comma 1, L. 266/91).

Il socio che intende recedere dall'OdV deve darne comunicazione scritta agli amministratori, che dovranno provvedere all'annotazione della variazione nell'apposito registro.

Il soggetto chiamato a decidere in merito all'ammissione di un soggetto all'interno dell'OdV è (generalmente) il consiglio direttivo.

Gli amministratori, quindi, riuniti collegialmente nel consiglio, valutano il possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto e decidono sull'ammissione o meno dello stesso nell'OdV.

Nell'eventualità di risposta negativa da parte del Direttivo lo stesso darà espressa motivazione della propria decisione.

[sommario](#)

FAQ N. 30

DOMANDA

In quali casi il socio può essere escluso dall'OdV? Il mancato pagamento della quota associativa annuale determina l'automatica esclusione dell'associato?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Le modalità e le ragioni in base ai quali un socio può essere escluso sono elementi che ogni OdV decide come organizzare.

Tale disciplina può essere inserita o nello statuto o nel regolamento interno. In ossequio al principio di democraticità previsto dalla L. 266/91 e a quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del codice civile (*"L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione"*), risulta fondamentale che tale esclusione non sia arbitraria.

Questo "rischio" è più elevato nel caso di decisioni da adottarsi sulla base di comportamenti del socio suscettibili di essere "interpretati" in modo diverso, come per esempio il fatto di aver agito danneggiando l'OdV o in violazione dei suoi principi ispiratori. Possono costituire grave motivo di esclusione la rilevante violazione degli obblighi previsti nello statuto, la condanna penale definitiva (specie se ad una pena che importa la detenzione), oppure la condotta gravemente offensiva nei confronti dell'OdV o dei suoi aderenti. Si tenga però presente che, a meno che lo statuto o il regolamento non le preveda espressamente, non ci sono cause di esclusione "automatiche", e che quindi spetta comunque al Consiglio (o all'assemblea) deliberare l'esclusione.

Il ritardo nel pagamento (o il mancato pagamento) della quota associativa è, invece, una condizione verificabile in maniera più oggettiva. Di conseguenza lo statuto o, preferibilmente, il regolamento possono prevedere, per esempio, una scadenza ed eventualmente la necessità di un sollecito con fissazione di termine improrogabile, oltre i quali il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione o meglio recesso implicito dell'associato.

Quanto all'organo che deve deliberare l'esclusione, l'art. 24 del codice civile riferito alle OdV riconosciute lo indica nell'assemblea, e anche il principio di "democraticità" previsto dalla L. 266/91 farebbe propendere per questa soluzione. Nelle OdV non riconosciute si ammette invece anche una decisione dell'organo amministrativo. Quindi, anche se in prima istanza e per motivi di celerità (e *privacy* del socio) l'esclusione viene decisa dall'organo direttivo, il socio escluso deve comunque avere la possibilità di far valere le sue ragioni di fronte all'assemblea (o al Collegio dei Proviviri, se nominato), ferma restando la sua facoltà di ricorrere anche direttamente al giudice ordinario ai sensi dello stesso art. 24 c.c. (la prassi della Regione Veneto è nel senso di iscrivere le OdV nel cui statuto è inserita almeno la facoltà del socio di impugnare l'esclusione decisa dal Consiglio Direttivo davanti all'assemblea).

[sommario](#)

FAQ N. 31

DOMANDA

Chi deve eleggere il Presidente dell'OdV?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Il codice civile non disciplina in maniera esplicita la modalità di elezione del Presidente di un'OdV. Ampia libertà è lasciata dunque alle previsioni formulate in sede di redazione dello statuto dell'OdV stessa. Lo statuto infatti, deve espressamente prevedere chi elegge il Presidente, se l'Assemblea o il Direttivo, specificando altresì la necessità di eventuali *quorum* costitutivi e deliberativi, cioè della presenza di un determinato numero di soggetti che prendono parte alla riunione di nomina e di un certo numero di voti a favore.

[sommario](#)

FAQ N. 32

DOMANDA

Può una OdV rifiutare l'iscrizione di un aspirante socio che è in possesso dei requisiti indicati nello statuto e si impegna a svolgere l'attività di volontariato secondo le finalità statutarie? Può una OdV sospendere le ammissioni di nuovi soci per un determinato periodo?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Elemento necessario e caratteristico di una OdV è la **struttura aperta**, ovvero la possibilità di adesione da parte di persone diverse e ulteriori rispetto ai soci fondatori. A tal proposito, la legge richiede che lo statuto indichi le condizioni di ammissione degli associati /aderenti (art. 16 del codice civile e art. 3 L. 266/91).

Non esiste però, secondo l'opinione prevalente, un vero e proprio diritto del singolo (aspirante socio) ad entrare a far parte dell'OdV, anche se in possesso dei requisiti indicati dallo statuto, e **non esiste un obbligo dell'OdV di accogliere le domande di ammissione** presentate da chi si dimostri in possesso di tali requisiti. L'ammissione è infatti non altro che un contratto tra l'OdV e l'aspirante socio, che si conclude solo se entrambe le parti sono d'accordo.

Così, secondo l'opinione prevalente, l'indicazione statutaria dei criteri di ammissione serve a tutelare i (già) soci, e cioè a far sì che non vengano ammesse persone del tutto estranee agli scopi o alla natura dell'OdV e che il giudizio dell'organo (assemblea o consiglio direttivo) sulle nuove ammissioni non sia arbitrario (per questa ragione si ritiene che il rigetto di una richiesta di ammissione debba essere motivato, affinché i soci possano verificarne le ragioni).

Pertanto, chi per qualsiasi causa ricevesse un diniego di ammissione e si rivolgesse ad un giudice per ottenere una sentenza che condanni l'OdV ad ammetterlo, avrebbe scarse probabilità che la sua domanda fosse accolta.

Non sembra poter modificare tale conclusione la necessità della "democraticità della struttura" dell'OdV (art. 3, comma 3 L. 266/91), che si riferisce, anche in questo caso, ai rapporti tra coloro che sono già soci, e non può comportare un dovere di comportarsi "democraticamente", e ammettere chiunque ne faccia richiesta. Secondo alcuni, però, proprio l'applicazione del principio democratico farebbe ritenere illegittimo un diniego di ammissione quando non sorretto da comprovate motivazioni di ordine tecnico e strutturale.

Deve ritenersi probabilmente inammissibile, invece, in quanto incompatibile con la "struttura aperta", una clausola statutaria che vieta l'ingresso di nuovi soci. Allo stesso modo si deve ritenere illecita una delibera di assemblea o del consiglio direttivo dallo stesso contenuto. Anche tali vizi si pongono però sul piano dei rapporti tra i soci, e non possono essere fatti valere da soggetti esterni, anche se "aspiranti" soci.

Allo stesso modo, la condotta del consiglio direttivo che sistematicamente rigetta le nuove ammissioni, o una delibera dello stesso consiglio che prevede di non accogliere più soci ha rilevanza nell'ambito interno, nei rapporti con i soci. I membri del consiglio, infatti, in adempimento del mandato ricevuto, sono legati con l'OdV da un rapporto di fiducia, e devono svolgere il loro compito con la diligenza media. Tra i loro compiti vi è anche quello (se ovviamente lo prevede lo statuto) di deliberare sulle domande di ammissione, e di farlo in un tempo ragionevole.

[sommario](#)

FAQ N. 33

DOMANDA

Possiamo dotarci di un regolamento interno? Quali caratteristiche può avere?

RISPOSTA (Autore: Ilaria Beraldo, CSV Treviso)

E' sicuramente possibile adottare un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, a seconda di ciò che lo statuto prevede, in mancanza di indicazioni, invece, l'organo competente per l'approvazione è l'assemblea.

Tele regolamento, una volta approvato, diventerà vincolante per i membri dell'OdV ed i suoi organi.

Il regolamento, in generale, contiene delle norme più specifiche, di completamento di quelle dello statuto, che, di conseguenza, non deve contraddire.

Tali norme possono riguardare:

- le modalità di determinazione dell'entità della quota d'iscrizione e della quota sociale annuale;
- le modalità per il voto su delega e da parte di minori;
- le modalità di candidatura alle cariche sociali e di elezione delle stesse;
- il funzionamento degli organi sociali (partecipazione alle riunioni anche di soggetti che non facciano parte dell'organo di cui si tratta, assenze, modalità di votazione);
- la specificazione delle competenze dei vari membri dell'organo direttivo (segretario, tesoriere, ecc)

A prescindere da un vero e proprio Regolamento, l'OdV deve obbligatoriamente stabilire le condizioni e le modalità del **rimborso delle spese ai volontari**, ai sensi dell'art. 2, comma 2 L. 266/91 (cfr. FAQ n. 35).

FASE 4 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

[sommario](#)

FAQ N. 34

DOMANDA

Intendiamo organizzare una raccolta fondi: come ci dobbiamo comportare?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

La raccolta pubblica di fondi è sempre più considerata uno strumento importante di sostegno per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Qualora vengano programmate delle raccolte fondi, le associazioni devono tenere sotto controllo principalmente due aspetti: da una parte gli adempimenti da porre in essere operativamente; dall'altra parte le agevolazioni che il Fisco accorda alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di raccolta fondi.

Aspetti operativi

Le raccolte occasionali di fondi generalmente avvengono in luoghi pubblici, in occasione di giornate di sensibilizzazione su temi specifici, o in occasione di feste paesane, feste del patrono o feste del volontariato locale, e possono contemplare diverse attività: offerta di doni (azalee, uova di pasqua, gadgets, arance, ecc.); vendita di torte, bamboline e simili; organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza; anche solo la diffusione di volantini e depliant inerenti l'attività associativa.

Le diverse modalità con cui si effettuano le raccolte fondi sono importanti, perché a seconda delle diverse tipologie, diversi saranno gli adempimenti da porre in essere. Di seguito, a titolo di esempio, le prescrizioni per alcune delle fattispecie più comuni.

Innanzitutto qualora la raccolta di fondi preveda l'occupazione di spazi pubblici (piazze e/o strade), l'associazione interessata dovrà chiederne opportuna autorizzazione all'Ente proprietario (Comune, Provincia) e pagare gli eventuali costi legati all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (Tosap/Cosap, spese di sopralluogo e istruttoria, ecc).

Per la promozione dell'iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l'affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione.

È importante tener conto del fatto che per i tributi locali (tassa sull'occupazione suolo pubblico, affissioni) la regolamentazione è contenuta nei singoli regolamenti comunali, a cui sarà necessario e utile fare riferimento.

Qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente, avere l'autorizzazione e i requisiti necessari per la vendita di prodotti (per esempio l'iscrizione al REC), e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), le organizzazioni di volontariato dovranno rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per definire i passi da compiere e istruire le pratiche conseguenti.

Nel caso, inoltre, le organizzazioni di volontariato prevedano di raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, si ricorda che l'art. 24 del D.Lgs. 460/97 ha inserito le Onlus (tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali) tra gli enti morali cui i Comuni possono rilasciare le relative autorizzazioni. Sarà pertanto necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l'istruzione della pratica.

Aspetti fiscali

Sotto il profilo fiscale, va ricordato prima di tutto che per ogni ente non commerciale il legislatore, con il D.Lgs. 460/97 art 2 comma 2, riconosce che non concorrono alla formazione del reddito e quindi non sono soggetti a tassazione i proventi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche. L'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR (come modificato dal D.Lgs. 460/97 art 2 comma 2) stabilisce infatti che i fondi raccolti dagli enti non commerciali (e quindi anche dalle organizzazioni di volontariato):

- a) non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- b) non sono soggetti ad IVA;
- c) sono esenti da ogni altro tributo.

Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal rispetto di alcuni elementi:

- deve trattarsi di attività svolte in modo **occasionale**;
- deve avvenire in occasione di manifestazioni pubbliche e in particolare **di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**.

È consentito anche che in tali occasioni gli enti offrano:

- beni di modico valore
- e/o servizi.

Come si può notare la norma risulta piuttosto vaga, prima di tutto perché non precisa che cosa si debba intendere per "occasionalità". L'unico parametro di comparazione ad oggi presente consiste nell'identificare il concetto di **occasionalità** in due eventi all'anno, parametro introdotto per manifestazioni organizzate da associazioni sportive dilettantesche che godono di particolari agevolazioni. Questo parametro non può essere considerato tassativo ma può essere un punto di riferimento per escludere ad esempio con certezza raccolte fondi con cadenza mensile. Inoltre i beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore (la circolare ministeriale 12 maggio 1998 n 124/E ne specifica l'oggetto, ad esempio piante o frutti) mentre per quanto riguarda i servizi non sembrano essere previsti limiti particolari; in ogni caso si presume che fosse nelle intenzioni del legislatore riferire il limite di modico valore anche ai servizi eventualmente prestati. Infine si ricorda che per trattarsi di raccolta fondi deve esserci la **concomitanza** di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Un importante adempimento in capo alle organizzazioni di volontariato che organizzano raccolte fondi occasionali è previsto dall'art. 20, comma 2, D.P.R. 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che impone l'obbligo di "*redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto [...] dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione [...]*".

Tale rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (generalmente 10 anni, secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. 600/73).

Sarà cura dell'organizzazione di volontariato giustificare con idonea documentazione sia le entrate sia le uscite riferite alla raccolta pubblica di fondi.

Se nel corso di uno stesso esercizio sociale l'associazione organizza più raccolte di fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

Ogni rendiconto specifico per le raccolte pubbliche di fondi andrà a completare il più generale rendiconto che la singola organizzazione di volontariato dovrà redigere annualmente.

Tali norme di riferimento per la raccolta fondi degli enti non commerciali trova un precedente (prima cioè del D.Lgs. 460/97) nella disciplina specifica delle organizzazioni di volontariato, ed in particolare nell'art. 5 della L. 266/91, che prevede tra le possibili risorse delle Odv iscritte le "entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali", e stabilisce (all'art. 8 comma 4) che i proventi di tali attività non siano considerati "redditi imponibili ai fini IRPEG (ora IRES) e ILOR" e (art 8 comma 2) *non debbano considerarsi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto cessioni di beni né prestazioni di servizi*, sempre qualora sia documentato il loro impiego per i soli fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, in data 25/05/1995 ha emanato un Decreto con cui definisce in modo chiaro cosa si debba intendere con l'espressione "attività commerciali e produttive marginali", prevedendo che si possano considerare tali:

*a) attività di **vendita occasionali** o **iniziative occasionali di solidarietà** svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;*

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ... verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione."

Come si può notare la lettera a) richiede, al pari dell'art. 143, comma 3 TUIR relativo agli enti non commerciali, l'**occasionalità** della vendita di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o in occasione di campagne di sensibilizzazione al fine di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione, senza però indicare l'altro limite previsto dal TUIR, ovvero il modico valore dei beni. Si ritiene comunque che la norma introdotta per tutti gli enti non profit e successiva al D.M. 25/05/1995 debba valere come riferimento anche per le organizzazioni di volontariato, in quanto legge, fonte normativa cioè di livello superiore rispetto al decreto ministeriale. Per lo stesso motivo resta quindi anche obbligatoria la redazione per ogni raccolta fondi, anche se svolta da un'Odv, del rendiconto di cui all'art 20 comma 2 D.P.R. 600/73.

Solo marginalmente si ricorda che esistono delle norme fiscali, anche di recente emanazione, che prevedono la detraibilità o deducibilità delle erogazioni liberali verso gli enti del terzo settore (tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali).

Tali norme agevolative possono rappresentare un motivo di successo delle raccolte pubbliche di fondi, se opportunamente rese note ai potenziali erogatori di contributi, stimolando così una maggiore generosità in chi dona.

Tuttavia impongono (in particolare l'art. 14 del D.L. 35/2005, convertito con legge 80/2005) in capo alle organizzazioni di volontariato ulteriori, precisi, adempimenti sotto il profilo contabile (cfr quesito n. 23).

[sommario](#)

FAQ N. 35

DOMANDA

Come possiamo rimborsare le spese ai volontari?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

La L. 266/91 prevede espressamente il divieto di retribuire l'attività svolta dal volontariato nell'associazione. L'art. 2, comma 2 dispone inoltre che *"al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse."*

Ciò significa che il volontario non può ricevere una vera e propria retribuzione, circostanza che insieme ad altre potrebbe essere indice dell'esistenza, al di là della prestazione "fittizia" di volontariato, di un vero rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l'OdV, con tutti gli obblighi e diritti che ne derivano.

Una persona viene infatti definita dalla L. 266/91 "volontario" in quanto offre la propria opera in modo assolutamente personale, spontaneo e gratuito.

E' altresì esclusa, ai sensi della disciplina ONLUS (art. 10, comma 6, D.Lgs. 460/97), la possibilità che i volontari ricevano **distribuzioni "indirette" di utili**, attraverso meccanismi come la cessione di beni e la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli rispetto ai non soci/volontari.

Il volontario quindi può ricevere unicamente un rimborso spese. La modalità di corresponsione e calcolo di questi rimborsi deve essere stabilita da una apposita **delibera "quadro"** dell'organo competente, che può essere sia l'assemblea che il consiglio direttivo, a seconda di quanto previsto all'interno dello statuto.

All'interno di questa delibera "quadro" possono essere definiti alcuni aspetti comuni ai rimborsi spese riconosciuti dall'associazione indipendentemente dall'incarico assegnato.

In ogni caso, comunque, il rimborso spese viene riconosciuto solo a fronte di una **richiesta** da parte dello stesso volontario per spese effettivamente sostenute, laddove per effettivamente si sottolinea la necessità che quanto chiesto a rimborso sia comprovato da **idonea documentazione** (fatture, ricevute fiscali, ecc. regolarmente emesse dal fornitore) che dovrà essere consegnata all'associazione e da essa conservata.

La norma richiede inoltre che si tratti di oneri sostenuti per l'espletamento dell'**incarico ricevuto**. È quindi opportuna la redazione da parte dell'OdV (anche solo del Presidente o di un consigliere) di una specifica **lettera di incarico** al volontario, cui il volontario farà riferimento al momento di presentare la propria nota spese.

Mentre per alcune categorie di spese (acquisto di beni e servizi) non si pongono particolari problemi in merito alla prova del loro sostenimento, poiché basterà conservare ed allegare alla richiesta di rimborso spese da presentare all'associazione le relative fatture, ricevute o scontrini, per altri oneri la quantificazione non è così immediata. È il caso ad esempio delle spese di trasporto qualora il volontario utilizzi la propria auto (se ci si avvale di mezzi pubblici è sufficiente il relativo biglietto). Per determinare l'importo da chiedere a rimborso si fa riferimento a quanto previsto nella delibera "quadro" dell'associazione o alle tariffe ACI (come limite massimo). I CSV

del Veneto, ad esempio, riconoscono per il rimborso spese, un importo massimo di un quinto del prezzo del carburante.

Quindi, individuata la tariffa corrispondente all'autoveicolo usato e moltiplicata tale tariffa per il numero di chilometri percorsi, si ottiene come risultato l'ammontare da attribuire alle spese viaggio da chiedere a rimborso.

[sommario](#)

FAQ N. 36

DOMANDA

Possiamo assumere personale dipendente o avvalerci di prestazioni di lavoro autonomo?

RISPOSTA (Autori: Davide Cester, Filippo Griggio, CSV Padova)

"L'OdV iscritta può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare e specializzare l'attività svolta" (art 3 comma 4 L. 266/91), e "non per l'esercizio di attività di solidarietà" (art. 3 L.R. Veneto n. 40/93).

Regole fondamentali sono anche quelle per cui, in una OdV iscritta:

- l'attività di volontariato deve essere comunque prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito, sotto il profilo tanto quantitativo quanto qualitativo (cd. principio di prevalenza);
- i soci/volontari non possono essere assunti e/o retribuiti, poiché l'attività di volontariato è "incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale", e "non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario", ed è ammessa solo la possibilità di rimborsare il volontario delle spese effettivamente sostenute e documentate (cd. principio di gratuità, art. 2, comma 2 e 3 L. 266/91).

Generalmente le OdV instaurano con i propri lavoratori i seguenti tipi di rapporto:

- a) rapporto di lavoro subordinato (es. impiegati, segretarie, ecc.);
- b) rapporto/contratto a progetto (cd. lavoro "parasubordinato" o Co.Co.Co.);
- c) rapporto di lavoro occasionale;
- d) rapporto di lavoro autonomo.

In ordine alla disciplina applicabile a questi rapporti, l'OdV è (salvo alcune limitatissime eccezioni) del tutto assimilabile ad un normale datore di lavoro e deve quindi essere svolgere tutti gli adempimenti previsti di volta in volta dalla normativa del lavoro, fiscale e previdenziale (es. apertura posizione Inps e Inail e pagamento relativi contributi, tenuta libro paghe e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione mod. 770, rilascio Cud, ecc.).

Per esemplificazione si riportano di seguito i caratteri essenziali di alcune tipologie di rapporto che possono interessare le OdV.

La forma di rapporto più snella ed economica (e quindi generalmente utilizzata) è quella della **collaborazione occasionale**, che consiste in una attività di lavoro autonomo non esercitata in via abituale (art. 67, 1° comma, lett. L, TUIR), non continuativo (non può durare più di 30 giorni lavorativi per anno solare per ciascun committente/OdV), e presuppone l'assenza di coordinamento o direzione con la struttura del committente (il lavoratore occasionale utilizza propri mezzi).

La collaborazione occasionale consiste, in sostanza, in una attività episodica, non soggetta a ripetizione in un arco di tempo ragionevole (es. volantinaggio, consegna di pacchi o biglietti natalizi, raccolta quote sociali, vendita biglietti di una pesca di beneficenza o di una manifestazione, ecc., elaborazione di un progetto, ecc.). La qualifica di lavoratore occasionale non dipende dall'importo del compenso ricevuto, tuttavia, se il compenso supera € 5.000 per anno solare, il lavoratore deve comunicare al committente il raggiungimento di tale limite, sarà iscritto

alla gestione separata Inps dei collaboratori coordinati e continuativi e il committente/OdV dovrà versare i relativi contributi (art 44 del D.L. 269/2003).

In questo tipo di rapporto i compensi erogati sono, dal punto di vista fiscale, "redditi diversi" e sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 20% (art 67 lett. L TUIR).

Il **lavoro a progetto** (art. 61 e seg. D.Lgs. 276/03) è una forma particolare di lavoro cd. "parasubordinato", nel quale il lavoratore non è soggetto al vincolo gerarchico con il committente/OdV, ha flessibilità di orario, non è totalmente inserito nella struttura del committente ma vi si coordina, ed è impiegato per la realizzazione di un progetto e quindi di un risultato specifico (es. realizzazione di un progetto finanziato da ente pubblico, lavoro di ricerca o studio, collaborazione per attività educative, sociali e di animazione senza un rigido orario, ecc.). La redazione di un progetto scritto è importante perché in sua assenza il rapporto si tramuta automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dal punto di vista contributivo i compensi erogati sono soggetti a contributo INPS del 18% da porre a carico per 1/3 al lavoratore e per 2/3 a carico del committente/OdV.

In questo tipo di rapporto i compensi erogati sono "equiparati a reddito da lavoro dipendente" quindi il committente/OdV dovrà effettuare le trattenute fiscali IRE, effettuare il conguaglio fiscale e tutti gli adempimenti di legge in carico al sostituto d'imposta. (modello Cud, 770).

L'associazione può avvalersi anche di prestazioni di professionisti con partita Iva, e cioè di prestazioni di **lavoro autonomo**. Con lavoratore autonomo si intende un soggetto che si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera (servizio) con lavoro e rischio proprio, senza vincolo di subordinazione,, senza alcun vincolo di orario nei confronti di un committente, e con l'obbligo di un risultato (es. professionista, commercialista, avvocato, idraulico, giardiniere, ecc.).

In questo caso il lavoratore autonomo, titolare di partita Iva, presenterà regolare fattura e non vi sono ulteriori oneri per contributi e tasse.

[sommario](#)

FAQ N. 37

DOMANDA

Per gli spettacoli dobbiamo pagare la SIAE?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

La SIAE, cioè la Società Italiana degli Autori ed Editori, si occupa della tutela del diritto d'autore, che viene disciplinato dalla L. 633/1941.

In pratica la SIAE amministra le opere di coloro che vi aderiscono, assicurandosi che qualora ci sia lo sfruttamento/utilizzazione di un'opera (che può essere ad esempio rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta o utilizzata nelle forme più diverse) sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso (cd. **diritto patrimoniale d'autore**).

Quanto viene corrisposto alla SIAE come riconoscimento del "diritto d'autore" non rappresenta una tassa ma semplicemente la retribuzione da corrispondere al soggetto che ha creato l'opera, per poter utilizzare il suo lavoro intellettuale. Il diritto allo sfruttamento economico dell'opera (cd. diritto patrimoniale d'autore) può essere fatto valere dall'autore e dall'editore e dai suoi eredi fino al termine di 70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori. Trascorso questo termine, quindi, ciascuno può utilizzare l'opera senza dover pagare la SIAE.

La SIAE tutela una vasta gamma di opere: quelle musicali (anche le opere liriche), letterarie e dell'arte visiva (teatrali, radiotelevisive e cinematografiche), quelle inedite e i programmi *software*.

Chi organizza pubblici spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi tipo che prevedono l'utilizzazione di opere dell'ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore, così come chi distribuisce, sia gratuitamente che a pagamento, riproduzioni o prodotti contenenti riproduzioni di dette opere, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (L. 633/1941).

Per le opere affidate alla amministrazione della SIAE **i permessi, le autorizzazioni** e le licenze vengono rilasciati dalla società stessa per conto e nell'interesse dei titolari dei diritti.

La stessa SIAE si occupa anche della riscossione dei proventi che derivano dalle citate autorizzazioni e licenze.

Le **tariffe** che deve pagare chi rientra tra i soggetti che organizzano eventi del tipo di quelli descritti in precedenza variano in funzione delle caratteristiche dell'opera e a seconda del tipo di utilizzazione dell'opera stessa.

Una disciplina di favore è stata introdotta proprio per le rappresentazioni delle opere eseguite gratuitamente per i propri soci, senza corrispettivo, e nelle proprie sedi da OdV iscritte ai registri da almeno due anni: esse hanno diritto di pagare una tariffa ridotta se sussistono i requisiti di cui all'art. 15 bis L. 633/41 e D.P.C.M. 16.9.1999.

In sintesi quindi l'organizzazione di volontariato che intende organizzare spettacoli o intrattenimenti è tenuta a richiedere preventivamente il relativo "permesso" alla SIAE e a corrispondere i diritti d'autore all'ufficio SIAE competente per il territorio.

I riferimenti di tali uffici sono reperibile sul sito www.siae.it, alla voce "SIAE in Italia", utilizzando la funzione "Cerca il punto periferico".

Si ricorda che, in ogni caso, l'organizzazione di spettacoli a pagamento e con carattere di abitudine configura una **attività commerciale**, ritenuta da molti preclusa alle OdV. Anche la possibilità di considerarle raccolte occasionali di fondi ai sensi dell'art. 143 comma 3 TUIR (ed eventualmente attività marginali ex art. 1, lett. a del DM 25.5.1995) è condizionata al loro carattere di occasionalità e alla mancanza dei requisiti della "commerciabilità".

Si ricorda che diverso dal diritto patrimoniale d'autore è il cd. **diritto morale d'autore**, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualunque modifica o deformazione, che spetta all'autore e agli eredi senza limiti di tempo.

[sommario](#)

FAQ N. 38

DOMANDA

Come considerare i proventi per somministrazione di bevande durante le feste?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

La normativa fiscale degli enti non commerciali prevede alcune agevolazioni in relazione alle attività occasionali di raccolta pubblica di fondi.

In particolare, l'articolo 143 del TUIR, comma 3, lettera a), dispone la non imponibilità dei fondi pervenuti a seguito di *"raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione"*. Tali proventi dato il carattere di occasionalità non rilevano peraltro nemmeno ai fini dell'applicazione dell'Iva, da cui consegue che sugli stessi non andrà applicata la maggiorazione del 20% a titolo di Iva.

Una volta accertata l'occasionalità dell'attività di somministrazione di cibi e bevande svolta dall'associazione e la sussistenza del carattere celebrativo della festa è possibile godere dell'agevolazione di cui sopra, assimilando l'attività di somministrazione a quella di offerta di beni di modico valore di cui al testo normativo citato.

Questa possibilità risulta ancora più evidente per le OdV iscritte ai registri regionali in base all'art. 1, lettera d) del D.M. 25.5.1995 sulle "attività commerciali e produttive marginali", che include tra le attività agevolate la *"somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale"*. Il legislatore ha così voluto agevolare l'attività di raccolta fondi dell'OdV anche mediante lo svolgimento di attività di ristoro, in considerazione del fatto che generalmente durante manifestazioni pubbliche o raduni l'afflusso della popolazione è notevole. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunque esercitata nel rispetto delle condizioni di **occasionalità** (si ritiene, massimo due volte l'anno) e, appunto, di **concomitanza** con eventi particolari.

Diversamente, qualora non sia soddisfatto il carattere celebrativo dell'evento, ma sussista unicamente l'occasionalità della prestazione, pur rimanendo al di fuori della sfera di applicazione dell'Iva in quanto attività commerciale non abituale, i proventi che ne derivano configurano per l'organizzazione "redditi diversi".

Se dovesse venire a mancare anche l'occasionalità l'attività di somministrazione di cibi e bevande si configurerebbe come attività commerciale a tutti gli effetti, con le implicazioni che ne conseguono relativamente alla necessità di apertura della partita Iva, alla fatturazione delle vendite, agli adempimenti contabili connessi, ecc.

[sommario](#)

FAQ N. 39

DOMANDA

Per le donazioni dobbiamo rilasciare una ricevuta?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Affinché il soggetto che elargisce un'erogazione liberale in denaro nei confronti di un'associazione di volontariato possa usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa è necessario che il versamento della somma avvenga tramite un intermediario abilitato, banca o posta, o attraverso altri sistemi idonei a garantire la verifica del versamento stesso, riconosciuti come "trasparenti" dal legislatore.

Questa è anche l'interpretazione dell'art. 14 della L. 80/2005, cosiddetta "**Più dai meno versi**", contenuta nella circolare 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 agosto 2005.

Il soggetto erogante dovrà quindi versare la somma a mezzo:

- bonifico bancario;
- bonifico postale;
- bollettino postale;
- assegno circolare;
- assegno bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- carta di debito,

in modo da assicurare la tracciabilità del versamento.

È opportuno che l'ente che riceve la somma rilasci un documento che comprova l'avvenuto ricevimento dell'erogazione evidenziando la propria natura di associazione di volontariato, attestando, ad esempio, che il soggetto (indicare le generalità di chi ha erogato la somma) ha versato a mezzo (indicare se bonifico bancario, ...) una somma pari a euro (indicare quanto è stato ricevuto dall'associazione a titolo di erogazione liberale) a titolo di erogazione liberale all'associazione (indicare i dati identificativi dell'ente beneficiario), che utilizzerà i fondi ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali.

Nella prassi, in molti casi il documento che viene rilasciato dall'intermediario abilitato è comunque sufficiente per poter beneficiare delle agevolazioni previste, a condizione che nello stesso siano riportati tutti gli elementi utili. Un esempio di tali documenti è il bollettino postale prestampato, la cui presentazione da parte del soggetto che ha erogato la somma agli intermediari competenti (Caf, professionisti) è di per sé sufficiente affinché si possa dedurre/detrarre l'importo nella propria dichiarazione dei redditi.

sommario

FAQ N. 40

DOMANDA

Cosa si deve fare quando un'impresa dona beni che sono oggetto della propria attività ad un' OdV?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

L'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 460/97, prevede che la cessione gratuita di beni al cui scambio o produzione è diretta l'attività d'impresa (ad eccezione delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici) si considera erogazione liberale e, pertanto, deducibile dal reddito nel limite del costo sostenuto per l'acquisto o la produzione dei beni ceduti fino ad un massimo di 1.032,91 euro.

Ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate alcune condizioni previste dal comma 4 dello stesso articolo e integrate dal testo della (CM 193/E del 1998) in relazione alla presunzione della cessione ai fini Iva:

1. (CEDENTE) comunicazione preventiva della cessione con raccomandata A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima della consegna con l'indicazione della data, luogo, ora dell'inizio del trasporto, della destinazione finale e dell'ammontare dei beni. Se il costo dei beni è inferiore a 5.164,57 euro la comunicazione può non essere inviata);
2. (BENEFICIARIO/CEDENTE) dichiarazione della ONLUS, da conservare da parte dell'impresa, che utilizzerà i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e realizzi l'effettivo utilizzo diretto;
3. (CEDENTE) annotazione nei registri Iva o in apposito prospetto entro il quindicesimo giorno del mese successivo della qualità e quantità dei beni ceduti.

In presenza di tutti questi requisiti la cessione si considera esente Iva ai sensi dell'art. 10, n. 12 del DPR 633/72.

La nuova normativa (art. 14 L. 80/2005) non dispone alcunché in relazione alle condizioni richieste per la deduzione della liberalità effettuata (inducendo a ritenere che debbano essere comunque rispettate) ma piuttosto amplia i limiti della deducibilità stessa. Infatti la norma citata dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

La Circolare delle Entrate n. 39/2005 ha commentato quanto sopra evidenziando che ai fini della rilevazione dei limiti indicati per le erogazioni di beni in natura si deve considerare il valore normale del bene, inteso, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi, cioè il valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.

Si specifica inoltre che il donante deve acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, oltre alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato, anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Si ricorda infine che per poter usufruire delle nuove agevolazioni di cui alla L. 80/2005 è necessario adempiere a specifici obblighi in merito alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione di un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente beneficiario. Si consiglia quindi di evitare di rilasciare ricevute che prevedano per il soggetto che effettua l'erogazione la possibilità di usufruire delle nuove agevolazioni sulle erogazioni liberali, qualora l'associazione non adempia a tali obblighi.

[sommario](#)

FAQ N. 41

DOMANDA

Dove possiamo ottenere i finanziamenti per lo svolgimento dell'attività sociale o per un determinato progetto ?

RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia)

Le risorse economiche delle OdV iscritte nel registro regionale sono le seguenti:

- A) contributi degli aderenti;
- B) contributi da privati;
- C) contributi dalla Regione;
- D) contributi da Enti Pubblici ed Enti Locali;
- E) contributi dal Centro Servizio del Volontariato;
- F) contributi statali;
- G) contributi da Organismi internazionali
- H) contributi da Fondazioni e da Banche;
- I) donazioni e lasciti testamentari;
- J) rimborsi da convenzioni;
- K) entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- L) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91

Si specificano i vari tipi delle risorse economiche:

A e B)

Oltre che mediante le **quote sociali** previste dallo statuto o da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci o dal direttivo (che non devono essere considerate erogazioni liberali), i soci possono contribuire alla gestione economica dell'Associazione mediante liberi **contributi**; logicamente possono elargire contributi anche privati cittadini e imprese.

L'articolo 13 del D.Lgs. 460/1997 e l'articolo 14 del L. 80/2005 (cd. "più dai meno versi") prevedono un beneficio fiscale a favore dei privati e delle imprese che effettuano l'erogazione liberale. (cfr. FAQ n. 39)

C/D)

L'articolo 12 della legge regionale 40/1993 prevede che la **Regione del Veneto**, gli **Enti Locali** e le **Istituzioni pubbliche** operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti.

Si ricordi:

- a) che l'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi concessi da qualsiasi ente pubblico operante nella Regione del Veneto;
- b) lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri Enti Pubblici, purchè l'importo risultante complessivamente non superi l'80% della spesa dell'iniziativa;
- c) non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

E)

I **Centri di Servizio per il volontariato** in base all'articolo 14 bis della legge 40/1993 e 1/1995 forniscono alle Organizzazioni di volontariato servizi e sostengono progetti organicamente formulati promossi dalle medesime organizzazioni e approvati dallo stesso Centro di Servizio, in base alle

indicazioni del Comitato di gestione, in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del D.M. del Tesoro del 21/11/1991.

F)

Lo Stato, attraverso l'**Osservatorio Nazionale per il volontariato**, in base all'articolo 12 della Legge 266/1991 approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali, da Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

G)

Nell'articolo 5 della L. 266/1991 sono previsti, fra le risorse economiche anche i **contributi internazionali**. Esistono infatti bandi internazionali a cui possono partecipare le organizzazioni di volontariato.

H)

I contributi da parte delle Fondazioni e delle Banche rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera B).

I)

Le Organizzazioni di volontariato, in base all'articolo 5 della L. 266/1991, possono inoltre, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

J)

In base all'articolo 7 della L. 266/1991, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare **convenzioni** con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali. Devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità dei servizi e le modalità di rimborso delle spese. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

K)

L'articolo 5 della L. 266/1991 prevede fra le risorse economiche anche le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il Decreto del Ministero delle Finanze 25/05/1995, n. 3263 determina i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle Organizzazioni di volontariato.

L'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 consente alle ONLUS di svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali/statutarie, che possono essere ricondotte a due tipologie fondamentali:

- a) attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili;
- b) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Sono attività quali ad esempio la vendita dei *depliant*s o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

La Regione Veneto non ammette, però, al momento, negli statuti l'indicazione della specifica "attività connessa".

[sommario](#)

FAQ N. 42

DOMANDA

Possiamo organizzare dei corsi aperti ai soci o anche ad esterni ?

RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia)

Le organizzazioni di volontariato possono (anzi devono in alcuni casi) svolgere corsi di attività di formazione nei confronti dei soci iscritti; possono anche svolgere detta attività a favore degli esterni: molte volte infatti per alcune associazioni (specie quelle del settore socio-sanitario) i corsi sono utilizzati come marketing, informazione, formazione e addestramento e anche come reperimento di nuovi soci.

Pur non essendo prevista espressamente dalla legge n. 266 del 1991, non vi è alcuna preclusione per le associazioni di volontariato a gestire i corsi aperti ai soci, ritenendo questa come attività istituzionale necessaria anche per qualificare e rendere i soci consapevoli dell' attività svolta dalla stessa associazione.

Relativamente ai corsi verso gli esterni, questi possono rientrare come attività decommercializzata secondo la normativa prevista dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 3263 del 26/5/1995 e dal D.Lgs 460/1997, specificato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26/6/1998, tenendo conto dei limiti previsti espressamente dalle suddette disposizioni (vedi FAQ N.43).

Si ribadisce inoltre che nel caso trattasi di fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell' organizzazione e non possono costituire un' autonoma attività, ma devono svolgersi nel contesto dell' attività istituzionale e in stretta connessione con quest' ultima.

[sommario](#)

FAQ N. 43

DOMANDA

Possiamo svolgere una attività commerciale ?

RISPOSTA (Autore: Nicola Funari, CSV Venezia)

Le Organizzazioni di volontariato in base all'articolo 2 della L. 266/1991 e dell'articolo 2 della Legge regionale del Veneto n. 40/1992 devono svolgere attività per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti; quindi come principio generale l'organizzazione di volontariato non può esercitare attività commerciale; cioè l'attività istituzionale (principale) di una organizzazione di volontariato non dev'essere un'attività commerciale. Detta attività istituzionale non ha rilevanza fiscale, né ai fini delle imposte dirette né dell'Iva.

Pertanto l'organizzazione di volontariato non può avere come scopo una delle seguenti attività oggettivamente "commerciali" (è una presunzione di commercialità):

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

L'articolo 8, comma 4 della L. 266/1991 prevede che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Il D.M. 25/05/1995, n. 3263 elenca cinque tipi di attività commerciali e produttive marginali che possono essere effettuate dalle organizzazioni di volontariato. Si ha, quindi la "decommercializzazione" di alcune prestazioni di servizi rese in conformità dei fini istituzionali.

L'elencazione delle attività che è specificata dal citato Decreto, cui si rinvia è esclusiva e quindi oltre i casi citati non possono essere inclusi altri servizi. Però le attività elencate nel citato Decreto devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del fini istituzionale;
- b) da una organizzazione iscritta nei registri regionali;
- c) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (esempio: insegne, pubblicità).

Come ben sappiamo le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale diventano ONLUS e quindi in base all'articolo 10 comma 5 del D.Lgs. 460/1997 possono esercitare attività direttamente connesse che costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali. Il citato articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 prevede che siano considerate attività connesse a quelle istituzionali:

- a) le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili allorché non siano dirette alle persone svantaggiate o ai componenti di collettività estere;
- b) le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (vendita di dépliant, magliette pubblicitarie, preparazione di personale specializzato, ecc.).

Le attività connesse non debbono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non debbono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Sia l'attività commerciale produttiva marginale sia le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'organizzazione di volontariato e quindi non deve essere presentata alcuna dichiarazione fiscale annuale (Modello Unico) se non vi sono altri redditi da dichiarare, se l'associazione non ha l'IRAP da dichiarare e se non è sostituita d'imposta (in questo caso deve presentare il modello 770/S).

Solo nel caso di esercizio di attività connesse si deve aprire la partita IVA.

In conclusione, evidenziando che le organizzazioni di volontariato si qualificano per prestazioni di servizi di solidarietà sociale a favore di terzi, si dovrà prestare particolare attenzione a non configurare in capo alle citate associazioni ipotesi di svolgimento di attività di carattere commerciale non consentite dalla L. 266/91, dal D.M. 25.05.95 N. 3263 e dal D.Lgs 460/97 art 10 .

FASE 5 – SITUAZIONI STRAORDINARIE

[sommario](#)

FAQ N. 44

DOMANDA

Cosa dobbiamo fare per modificare lo Statuto?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Qualora sorga la necessità di apportare delle modifiche al contenuto dello statuto si deve convocare l'assemblea straordinaria. La stessa sarà chiamata a deliberare, secondo i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti, in merito alle variazioni che si intendono apportare.

Negli statuti è generalmente specificato (eventualmente distinguendo tra assemblea ordinaria e straordinaria e tra prima e seconda convocazione) il numero di soci che devono essere presenti affinché la riunione assembleare possa considerarsi validamente costituita (cd. *quorum* costitutivo) e il numero minimo di voti favorevoli necessario perché la delibera sia valida e applicabile (cd. *quorum* deliberativo), e lo statuto sia quindi modificato.

La modifica statutaria in genere richiede della maggioranze particolari legate alla delicatezza degli argomenti trattati, con riferimento soprattutto agli effetti che possono produrre in capo all'OdV decisioni che mutano quanto stabilito in sede di costituzione della stessa. In base all'art. 21 del codice civile, la modifica dello statuto richiede la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto può stabilire dei *quorum* più bassi, ma, anche in considerazione della "struttura democratica" dell'OdV richiesta dalla L. 266/91 (art. 3, comma 3). Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1311/95) ha ritenuto legittimo un *quorum* costitutivo di 2/3 per le modifiche statutarie nel caso in cui la dislocazione dei soci in tutto il territorio nazionale provochi numerose assenze alle sedute dell'assemblea.

Per dare data certa alla delibera si consiglia la registrazione del verbale, cui verrà allegato lo statuto nella nuova versione.

[sommario](#)

FAQ 45

DOMANDA

Cosa dobbiamo fare se variamo la sede?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Le OdV costituite nella forma di OdV riconosciute sono tenute ad indicare la sede nell'atto costitutivo e nello statuto (art. 16 codice civile); pur non essendovi un obbligo, la sede è generalmente indicata anche negli statuti e atti costitutivi delle OdV che siano OdV non riconosciute. La sede indicata nell'atto costitutivo e nello statuto è detta **sede legale**.

La variazione della sede legale è in sostanza una modifica degli accordi fissati nell'atto costitutivo e una modifica dello statuto, e quindi va deliberata dall'assemblea straordinaria e poi comunicata a tutti i registri, gli elenchi e le anagrafi in cui l'ente stesso risulta iscritto. Tale deliberazione inoltre può essere registrata all'Ufficio del Registro territorialmente competente al fine di acquisire la certezza della data di variazione. In sede di conferma dell'iscrizione al registro regionale la Regione Veneto chiede che venga allegato al modulo il nuovo statuto unitamente al verbale di assemblea straordinaria.

A seguito della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/03), che ha portato molte innovazioni in materia di società di capitali e società cooperative, è lecito ammettere la possibilità, anche per le organizzazioni di volontariato, al pari delle società per azioni (art. 2328 del codice civile), di indicare all'interno dello statuto solamente il Comune in cui è situata la propria sede, senza specificazione dell'indirizzo. Così facendo, qualora si variasse la sede da una via all'altra all'interno del medesimo comune, non si renderebbe necessaria alcuna modifica dello statuto e alcuna convocazione dell'assemblea straordinaria.

In ogni caso, va precisato che non sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di far coincidere la sede legale con la **sede effettiva** (ovvero il luogo dove l'OdV ha il centro principale e continuativo della sua attività e dove si riuniscono gli organi dell'ente), e quindi di modificare lo statuto in tal senso ad ogni "trasloco" o trasferimento della sede effettiva ferma restando la sede legale. Infatti, nel caso di OdV non riconosciuta, i terzi devono comunque utilizzare per la corrispondenza o la notifica degli atti giuridici (o per l'individuazione del giudice territorialmente competente) la sede effettiva, anche se diversa da quella legale risultante dallo statuto.

[sommario](#)

FAQ N. 46

DOMANDA

Come ci dobbiamo comportare nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di più soggetti del Consiglio Direttivo?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Quando alcuni soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo di un' OdV si dimettono dal proprio incarico o comunque cessano dalla carica, si possono verificare due diverse situazioni: la permanenza in carica della maggioranza dei membri dell'organo o il suo venir meno.

Nel caso in cui nonostante le dimissioni di alcuni membri del Consiglio Direttivo, rimanga in carica la maggioranza del Consiglio, l'organo può continuare ad operare, anche se sarebbe opportuno ripristinare il numero iniziale di consiglieri provvedendo alla convocazione dell'assemblea per la sostituzione dei soggetti dimissionari o cessati. I nuovi membri del Direttivo eletti dall'assemblea appositamente convocata rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario dei loro predecessori.

Qualora invece la dimissione o cessazione di alcuni membri dovesse comportare la riduzione del numero dei consiglieri al di sotto della maggioranza (o addirittura al di sotto del limite minimo di consiglieri previsto dallo statuto) si dovrebbe provvedere alla tempestiva ricomposizione del consiglio o perlomeno di tale numero minimo, convocando il prima possibile l'assemblea affinché vengano eletti nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.

In alternativa o modifica a quanto sopra, lo statuto può prevedere:

- che i consiglieri dimissionari o cessati vengano automaticamente sostituiti dai **primi consiglieri non eletti**, e cioè da coloro che hanno ricevuto dei voti nell'assemblea che ha eletto il Consiglio, ma non sufficienti all'elezione (naturalmente i consiglieri non eletti non sono obbligati ad accettare la carica, potendo gli stessi rinunciare).
- che nel caso di dimissioni o cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti debbano convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

[sommario](#)

FAQ N. 47

DOMANDA

Quale tipo di rapporto possiamo instaurare con l'ente pubblico? Quali sono le caratteristiche di convenzione, appalto e accordo programmatico?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

Premessa.

I dieci anni che vanno dal 1991 (anno di emanazione della legge quadro sul volontariato, n. 266 dell'11/08/1991, nonché della Legge sulla cooperazione sociale n. 381 del 08 novembre 1991) al 2001 (anno in cui il concetto di sussidiarietà viene sancito nella Costituzione Italiana, con l'introduzione dell'ultimo comma dell'articolo 118, grazie alla riforma del Titolo V° della Costituzione avvenuta con Legge Costituzionale n. 3/2001), rappresentano un periodo di dibattito e fermento intorno alle tematiche dei rapporti tra istituzioni pubbliche e società civile, che prende l'avvio alla fine degli anni settanta.

Uno degli effetti che questo dibattito e la conseguente produzione normativa hanno prodotto, riguarda la regolamentazione dei rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche (Stato, regioni, province autonome, enti locali e altri enti pubblici) del nostro Paese.

Sempre più, infatti, si è puntato sul coinvolgimento degli organismi espressione della società civile nella erogazione di servizi di tipo sociale e assistenziale; fino ad arrivare al concetto di sussidiarietà che vede il mondo degli enti senza scopo di lucro a fianco delle istituzioni pubbliche nelle attività di programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali (Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali").

Convenzioni

Lo strumento giuridico maggiormente utilizzato negli ultimi anni per regolamentare i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici è quello della "convenzione" di cui all'articolo 7 della L. 266/91. Tale norma stabilisce che "*Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa*".

In realtà la L. 266/1991 non chiarisce cosa debba intendersi con il termine "convenzione", ma si limita a elencare alcuni degli elementi di base che le convenzioni devono includere.

Il 2° comma dell'articolo 7, infatti, stabilisce che "*Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese*".

Pertanto i contenuti minimi della convenzione (che non è altro che un contratto nel quale una delle parti è un ente pubblico) sono riassumibili nelle disposizioni che:

- descrivano le reciproche obbligazioni delle parti;
- assicurino le condizioni affinché siano garantiti uno svolgimento caratterizzato da continuità delle attività oggetto della convenzione, e nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- definiscano idonee forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità dei servizi resi;
- chiariscano le modalità con cui deve avvenire la rendicontazione dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato nello svolgimento del servizio erogato in convenzione.

Il 3° comma dell'articolo 7, infine, contempla che sia obbligatoriamente prevista, quale elemento essenziale della convenzione, la copertura assicurativa e che i relativi oneri siano a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

La Regione del Veneto, intervenuta con Legge Regionale n. 40 del 30 agosto 1993 (e ss.mm.) a completare le disposizioni della L. 266/1991, definisce a sua volta, in modo più ampio e dettagliato, i contenuti che devono caratterizzare le convenzioni poste in essere per le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici.

L'articolo 8 (comma 1) della Legge Regionale 40/1993 prevede innanzitutto che le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte da almeno sei mesi al registro regionale delle organizzazioni di volontariato del Veneto.

All'articolo 9 segue poi un elenco degli elementi essenziali che le convenzioni di cui sopra devono contenere:

- "a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;*
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;*
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;*
- d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;*
- e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della Legge 11 agosto 1991, n. 226;*
- f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;*
- g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;*
- h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;*
- i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;*
- l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività;*
- m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;*
- n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze".*

Secondo la L.R. Veneto, poi, le convenzioni devono riservare alla Giunta regionale "un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge" (articolo 9, comma 2).

L'articolo 10 della L.R. 40/1993 individua, infine, i criteri in base ai quali gli enti pubblici stabiliscono le **priorità nella scelta** delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

- "a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;*
- b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;*
- c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;*
- d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;*

- e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;
- g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;
- h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
- i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento".

Sulla base delle suddette norme si sostiene che l'individuazione dell'OdV con cui stipulare la convenzione **non richiede** – in deroga ai principi generali sulla scelta dei contraenti delle pubbliche amministrazioni – il previo svolgimento di alcuna gara pubblica (a evidenza pubblica o anche informale). Si tratta del sistema del cd. "**convenzionamento diretto**" previsto anche per le cooperative sociali (art. 5 L. 381/91) e per le APS (art. 30 L. 383/00).

Sulla base di queste norme, anche i giudici del TAR si sono pronunciati nel senso della possibilità di affidare un servizio ad una OdV senza alcuna selezione (TAR Piemonte n. 2427/01), anche se alcuni sostengono che la L. 266/91 prevede lo strumento della convenzione, ma non esclude espressamente la necessità della gara, anche informale (alla quale partecipino varie OdV e la P.A. scelga sulla base di criteri che la L.R. 40/93 le consente di individuare). Alcune leggi regionali (ma non la L.R. Veneto n. 40/93) prevedono peraltro una procedura di selezione informale quando si presenti la necessità di operare una scelta tra più associazioni, oppure la pubblicazione di un avviso/bando informale, o l'invito a manifestare interesse rivolto ad alcune limitate associazioni che presentano i requisiti richiesti.

Alcuni commentatori ritengono applicabile anche agli appalti cui partecipano le OdV le norme comunitarie sugli appalti di servizi (D.Lgs. 157/95), che impongono la gara pubblica agli appalti di valore superiore ai 200.000 euro (tale disciplina peraltro non si applica nei settori tradizionalmente "coperti" dalle OdV, come ad esempio i servizi sociali e sanitari e quelli ricreativi e culturali)

Le convenzioni di cui all'articolo 7 della Legge 266/91, e agli articoli da 8 a 10 della Legge Regionale 40/1993, non esauriscono le possibilità che le organizzazioni di volontariato hanno di relazionarsi agli enti pubblici.

Ricordiamo che le organizzazioni di volontariato hanno capacità contrattuale e possono quindi procedere alla gestione di servizi sulla base di altre tipologie di contratti o forme di aggiudicazione sia di diritto pubblico sia di diritto privato, purché siano compatibili con la loro natura di organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91

Alcuni degli strumenti attivati per stabilire un rapporto con l'ente pubblico, possono essere la "Lettera d'intenti", documento che non ha risvolti amministrativi, attraverso cui due o più soggetti (pubblici o privati) registrano le comuni volontà nelle fasi preliminari di un contratto; il "Protocollo d'intesa", documento rilevante dal punto di vista amministrativo, che serve a definire le finalità, le procedure, gli strumenti, le responsabilità delle parti, le competenze, la validità, il tipo di pubblicità e la durata.

La legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (328/2000), diventata un caposaldo nella definizione dei rapporti di collaborazione tra enti pubblici ed organismi senza scopo di lucro, arriva a stabilire, all'articolo 1, comma 5, che "*alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, **organizzazioni di volontariato**, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di*

*reciprocità e della solidarietà organizzata". Inoltre, all'articolo 5, comma 2, stabilisce che "ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la **trasparenza** e la **semplificazione amministrativa** nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale".*

Una osservazione particolare va fatta in merito all'articolo 11 della Legge 328/2000, laddove stabilisce dei criteri precisi per l'assegnazione di servizi e gestione di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o affidata ai soggetti senza scopo di lucro, ricorrendo ai concetti di **autorizzazione** e di **accreditamento** (la cui definizione riprende quella di cui all'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

In questo caso, trattandosi di erogazione di servizi e gestione di strutture di natura molto particolare (c.d. servizi di "welfare pesante"), lo Stato, e successivamente le Regioni e i Comuni, devono prevedere elementi particolari di tutela degli utenti e garanzia di svolgimento dei servizi secondo canoni ben definiti.

La Regione Veneto ha legiferato in merito con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali), stabilendo i criteri in base ai quali vari soggetti, tra cui le organizzazioni di volontariato, possono essere autorizzati e accreditati per la gestione di strutture socio-sanitarie e sociali.

Si ricorda, come precisato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2501 del 6 agosto 2004, che l'**accreditamento** conferisce alla struttura interessata lo *status* "di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, subordinatamente alla stipula di appositi accordi contrattuali disciplinati secondo uno schema tipo approvato ... dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art 17 della L.R. n. 22/2002".

Nel complesso le attività poste in essere dagli istituti dell'autorizzazione e accreditamento dovranno consentire di assicurare ai cittadini adeguati standard strutturali, tecnologici e impiantistici (attraverso l'autorizzazione) ed organizzativi, assistenziali e di valutazione degli esiti clinici (attraverso l'accreditamento)

Appalti

Ci si chiederà se le organizzazioni di volontariato possono partecipare a gare d'appalto vere e proprie per la gestione di servizi per conto delle Amministrazioni pubbliche, in concorrenza con altri soggetti *profit*.

Il tema è stato affrontato e risolto dalla giurisprudenza in termini anche contrastanti. Se il TAR Piemonte (sentenza n. 2427/01) ha ammesso la possibilità di svolgere una gara aperta sia ai soggetti *non profit* sia alle imprese commerciali, di questo avviso non sono né il TAR Lombardia (sentenza n. 1869/00) né lo stesso recente TAR Veneto (sentenza n. 481/04), secondo cui le OdV hanno una "particolare posizione nell'ordinamento, che ne favorisce l'apporto ausiliario nei confronti della Pubblica Amministrazione ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato"; che pertanto **non possono partecipare a gare d'appalto in concorrenza con enti che operano abitualmente sul mercato**; che il corrispettivo di un appalto pubblico è in contrasto con la L. 266/91, che ammette soltanto il rimborso delle spese e non il corrispettivo di un appalto; che la partecipazione di una OdV contrasta con i principi di concorrenza, in quanto l'OdV potrebbe offrire condizioni più favorevoli in ragione della legislazione di favore e soprattutto della possibilità di usufruire di volontari che prestano la propria opera gratuitamente.

Accordi programmatici

I rapporti tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici possono sorgere non solo per la gestione di servizi, ma anche per finalità di programmazione dei servizi stessi. Questo è tanto e

sempre più vero alla luce delle disposizioni della 328/2000 sul sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

In questo senso, alcuni degli strumenti di programmazione concertata degli interventi sono rintracciabili all'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In base ad esso "gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi definiti come: a) "Programmazione negoziata", b) "Intesa istituzionale di programma", c) "Accordo di programma quadro", d) "Patto territoriale", e) "Contratto di programma".

L'elencazione proposta dal comma 203 dell'articolo della Legge 662/1996, è ripresa anche dalla stessa Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che all'articolo 3, penultimo comma, prevede quanto segue: "*I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 [**soggetti non profit, tra cui le organizzazioni di volontariato, n.d.r.**], per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea*".

[sommario](#)

FAQ N. 48

DOMANDA

Come vanno considerati i compensi ricevuti dall'ente pubblico?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

Occorre preliminarmente ricordare che la Legge 266/1991 prevede espressamente, tra le possibili entrate delle organizzazioni di volontariato, anche i "rimborsi derivanti da convenzione" (articolo 5, comma 1 - lettera f, e articolo 7, comma 2).

Per capire come inquadrare fiscalmente i compensi dell'ente pubblico è necessario analizzare con attenzione il testo delle convenzioni e le loro previsioni specifiche, soprattutto per quanto riguarda le modalità di corresponsione dei contributi.

In particolare sarà necessario, affinché i contributi corrisposti non siano assoggettati a Imposte Dirette e IVA, che l'eventuale corresponsione economica dell'ente pubblico non sia inquadrabile come corrispettivo, ovvero come pagamento di una prestazione. In caso contrario potrebbe configurarsi la commercialità del contributo.

Affinché ciò non avvenga le convenzioni dovranno prevedere un mero **rimborso delle spese vive** sostenute e documentate, cosa che farebbe venir meno l'esistenza di un "prezzo" come corrispettivo erogato a fronte di una obbligazione assolta da parte della organizzazione di volontariato, e quindi eliminerebbe l'esistenza di un elemento tipico dell'attività commerciale.

È anche possibile prevedere la corresponsione da parte dell'ente pubblico di un **corrispettivo fisso** a prescindere dalla documentazione delle spese sostenute. In questo caso tuttavia sarà necessario dimostrare che effettivamente il corrispettivo fisso concorre al ristoro delle spese sostenute, e quindi vale come rimborso. Allo scopo l'organizzazione di volontariato dovrà tenere una accurata contabilità delle spese sostenute per le attività svolte in regime di convenzione.

Qualora l'oggetto della convenzione faccia scattare la commercialità dei corrispettivi versati, bisognerà distinguere tra il regime delle imposte dirette e quello dell'IVA.

Le imposte dirette

Sotto il profilo delle imposte dirette, va ricordato che l'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 460 del 04 dicembre 1997, modificando il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), prevede che: "*Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:*

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi".

Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 è stato appunto chiarito che l'esenzione si applica a tutti gli enti non commerciali (tra cui le organizzazioni di volontariato) e anche a quelle entrate che hanno natura di vero e proprio corrispettivo.

La circolare precisa che per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non vi è alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi.

L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
 - 2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell'ente.

IVA

Ai fini dell'IVA l'art. 8 della Legge 266/91 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate dalle OdV iscritte ai registri regionali. Ne discende che il compenso erogato alla organizzazione di volontariato per l'attività svolta in convenzione non è soggetto a IVA (vedi la FAQ n. 18).

Se, invece, l'OdV non è iscritta ai registri, la commercialità delle attività svolte fa scattare il presupposto per l'applicazione dell'IVA. Resta inteso che qualora la prestazione rientri nelle previsioni dell'art. 10 DPR 633/72, allora saremmo di fronte ad una prestazione esente da IVA.

[sommario](#)

FAQ N. 49

DOMANDA

Come vanno considerati i compensi ricevuti dai privati nell'esercizio di un'attività in convenzione con l'ente pubblico?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

In questo caso è da tenere presente che il rapporto convenzionale con l'ente pubblico riguarda l'organizzazione di volontariato e l'ente stesso. Nessun rapporto intercorre tra il singolo aderente all'OdV e l'ente pubblico. Pertanto andrà stabilito nella convenzione se la voce "rimborso spese ai volontari" sarà una voce rimborsabile o meno e, qualora sia ammessa, in che ammontare.

Il rimborso delle spese ai volontari è tuttavia un fatto interno all'OdV, che segue una disciplina stabilita dallo statuto (ammontare, organo che stabilisce i limiti, modalità di erogazione, ecc) e che deve essere inquadrato nella disciplina dettata dalla Legge 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 per quanto riguarda gli aspetti di assenza di scopi di lucro e di distribuzione indiretta degli utili.

Qualora l'attività in convenzione presupponga l'erogazione di compensi a terzi, non soci, anche in questo caso il tutto andrà ricondotto nella previsione dei costi ammessi al rimborso da parte dell'ente pubblico, secondo le modalità e i limiti fissati nella convenzione. Ovviamente in questa ipotesi l'organizzazione di volontariato è soggetta alla determinazione e al versamento dell'Irap, imposta diretta da cui gli enti non commerciali e le Onlus, in Veneto, non sono esenti.

[sommario](#)

FAQ N. 50

DOMANDA

Possiamo acquistare un'auto? Possiamo riceverla in donazione? Può l'OdV concedere un'auto in comodato?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

La L. 266/91 all'art. 5 comma 2 ammette espressamente la possibilità che le OdV, siano esse OdV riconosciute o non riconosciute, acquistino e si intestino beni immobili e beni mobili registrati (e quindi anche autoveicoli). Il comma 3 stabilisce che gli acquisti di tali beni siano trascritti in base agli art. 2659 e 2660 del codice civile. Queste due norme riguardano in realtà solo la trascrizione dei beni immobili nei registri immobiliari. L'intestazione di un'auto si fa invece nel **P.R.A.** ai sensi del R.D. n. 436/1927, da cui deve risultare, *"qualora si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata"*. Nel caso di OdV è da ritenere che vada iscritta nel P.R.A. la denominazione dell'ente, la natura di associazione (di volontariato), l'attività esercitata e, in analogia con l'art. 2659 c.c. "l'indicazione della generalità delle persone che la rappresentano secondo l'atto costitutivo".

Non sussistono peraltro ulteriori ostacoli all'**acquisto** di auto da parte di un'OdV, che può decidere di dotarsi dei mezzi idonei e necessari allo svolgimento della propria attività.

Se si decide di acquistare un'auto usata è utile rivolgersi ad un'agenzia che si occupa di pratiche automobilistiche, al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla normativa. Nell'eventualità di acquisto di un'auto l'Iva calcolata sul valore del bene ed esposta in fattura rappresenta un onere indetraibile, cioè un costo aggiuntivo che deve essere sommato al valore del mezzo.

Un'OdV può altresì ricevere un'auto in **donazione** da parte di un soggetto terzo. L'atto di donazione deve contenere la dichiarazione del donante e l'accettazione del legale rappresentante dell'OdV, e deve avere la forma di atto pubblico redatto da un notaio. La donazione determina il passaggio di proprietà dell'auto (che deve essere indicata nell'atto), e deve essere iscritta anch'essa al P.R.A. e la registrazione presso l'ufficio del registro competente (esente per le OdV).

Relativamente alla possibilità di concedere in **comodato d'uso gratuito** l'autoveicolo di proprietà dell'OdV al soggetto individuato dall'OdV stessa, non sussistono vincoli particolari, se non la registrazione del contratto.

Nel contratto di comodato vengono definiti gli obblighi e i diritti delle parti contraenti, tra cui, in particolare, i doveri del comodatario, a cui possono essere attribuite a titolo esemplificativo le spese connesse all'utilizzo del bene in oggetto ed alla sua manutenzione in un corretto stato di funzionamento.

In caso di cessione in comodato di un autoveicolo non esiste una particolare formula assicurativa, ma si fa riferimento alla normale assicurazione RC auto, con alcune accortezze di seguito esposte.

Con riferimento ai massimali si rileva che nel caso di danno superiore al massimale assicurato risponde l'OdV, a meno che nel contratto di comodato non sia precisato che i danni superiori al massimale sono a carico del comodatario. Rimane comunque il rischio che il comodatario non risponda all'obbligazione prevista e che, di conseguenza, venga chiamato in causa il soggetto proprietario dell'autoveicolo, cioè l'OdV.

Sicuramente è possibile stipulare un'assicurazione che presenti dei massimali elevati in modo tale da ridurre il rischio che il danno eventualmente causato ecceda gli stessi.

Riguardo invece alla copertura dei soggetti trasportati si ricorda che essi sono coperti dalla normale assicurazione RC Auto, anche se sono i figli del comodatario.

Infine, per quanto concerne la copertura assicurativa del comodatario/conducente, questi non è normalmente coperto. E' però possibile prevedere all'interno della polizza anche la copertura del conducente, oppure stipulare un'assicurazione per il conducente successivamente alla stipula dell'assicurazione dell'autoveicolo, peraltro, con una spesa modesta.

Sarebbe opportuno procedere all'assicurazione del conducente se non altro per il fatto che, qualora si verificasse un incidente imputabile ad un difetto dell'autoveicolo e il conducente si ferisse, quest'ultimo potrebbe chiedere i danni al proprietario.

Potrebbe essere opportuno inoltre stipulare un'assicurazione per furto, incendio e casco (cioè danni prodotti all'autoveicolo dal conducente) per garantirsi contro la perdita o il danneggiamento del mezzo.

[sommario](#)

FAQ N. 51

DOMANDA

Vi è l'esonero del pedaggio autostradale e del bollo auto?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Con riferimento alla possibilità di usufruire dell'esonero al pagamento del pedaggio autostradale si rileva che godono di tale agevolazione solamente i mezzi con targa CRI e i **mezzi delle OdV "adibiti al soccorso"**, nonché quelli della protezione civile. In tutti i casi è necessario che i mezzi siano muniti dell'apposito **contrassegno** previsto dal DPR 495/92.

Per mezzi "adibiti al soccorso" si intende solo quelli "dotati di equipaggiamento e attrezzature che ne evidenzino con evidenza la destinazione" (cfr. circolare 5.8.1997 n. 3973 del Ministero dei Lavori Pubblici), e quindi, i mezzi per il trasporto dei pazienti (e forse degli organi e del sangue).

Pertanto, tutti gli altri mezzi, ivi compresi gli autoveicoli utilizzati dalle organizzazioni di volontariato nel normale svolgimento della propria attività (che non sia "di soccorso"), sono tenuti al pagamento del pedaggio autostradale.

Per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento del bollo auto tale possibilità è limitata ai veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo dei gruppi volontari di protezione civile nella regione Veneto, di cui all'art. 10 della legge regionale 58/84.

Sono inoltre esentate dal pagamento della tassa automobilistica le OdV in possesso di mezzi adattati al trasporto di persone disabili, a condizione che utilizzino tali mezzi per il trasporto esclusivo di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche e che siano in possesso di apposita licenza o di autorizzazione analoga rilasciata dal Comune di competenza.

In tutti gli altri casi il bollo auto è dovuto.

[sommario](#)

FAQ N. 52

DOMANDA

Vi sono assicurazioni che coprono il danno provocato dal volontario con la propria auto?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

I trasportati sono sempre assicurati con una normale RCAuto, sia che l'incidente sia causato da terzi, sia che venga provocato dal volontario che trasporta un soggetto verso cui è rivolta l'attività dell'OdV.

In pratica, quindi, assicurando l'automezzo si assicurano automaticamente anche i soggetti trasportati.

Per il conducente occorre invece stipulare una polizza apposita, solitamente di importo assai modesto, che copre il soggetto che si trova alla guida dell'autoveicolo su cui è stata stipulata la polizza.

Pertanto, se l'OdV oltre alla normale RCAuto stipula la polizza per il conducente copre tutti i soggetti che utilizzeranno l'autovettura (trasportati e conducente).

[sommario](#)

FAQ N. 53

DOMANDA

Possiamo acquistare o ricevere in donazione un immobile? Abbiamo agevolazioni in caso di donazione o di acquisto?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Un'organizzazione di volontariato può essere proprietaria di un immobile. Può acquistarlo ovvero riceverlo in donazione. In questo caso è necessario presentare al notaio copia del verbale del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'OdV riceva in donazione un immobile e lo destini allo svolgimento della propria attività istituzionale può godere, ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91, dell'esenzione:

- dell'imposta di bollo,
- dell'imposta di registro,
- dell'imposta ipotecaria
- e dell'imposta catastale.

Da un punto di vista fiscale il possesso di beni immobili non destinati all'area commerciale da parte di enti non commerciali produce un reddito di natura fondiaria (reddito di terreni e fabbricati), disciplinati agli artt. 25 e seguenti del nuovo TUIR.

Ma un'organizzazione di volontariato che sia in possesso di un'immobile può anche decidere di concedere lo stesso in locazione. Quando ricorre tale situazione la normativa prevede l'esclusione dall'applicazione dell'Iva, a condizione che l'operazione in questione rientri nell'attività istituzionale dell'ente e non costituisca svolgimento di attività commerciale.

Viceversa, verificandosi la circostanza per cui è l'organizzazione di volontariato che riceve in locazione un immobile da parte di un'impresa e che paga un canone a quest'ultima, l'OdV non può chiedere alcuna agevolazione con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

È inoltre necessario ricordare che la normativa dell'imposta sul valore aggiunto in riferimento alla locazione di immobili prevede che la stessa sia considerata esente Iva ed assoggettata ad imposta di registro proporzionale (2%), anche se il conduttore è soggetto passivo Iva ad eccezione di alcuni casi.

Le locazioni di immobili urbani sono infatti soggette ad Iva nel caso in cui si abbia locazione di abitazioni da parte di imprese che le hanno costruite per la rivendita, con aliquota del 10%. (Diversamente, la locazione di abitazioni da imprese che le hanno acquistate per la rivendita è esente Iva.)

Inoltre sono soggetti ad Iva gli affitti di immobili commerciali, cioè immobili classificabili nelle categorie B, C, D, E ed A/10, qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia.

Pertanto, per sapere se la locazione di un immobile è soggetta ad Iva si deve verificare a quale categoria appartiene l'immobile in oggetto e che tipo di soggetto è il locatario.

[sommario](#)

FAQ N. 54

DOMANDA

Vi sono agevolazioni per la costruzione di una casa-alloggio?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Il sistema normativo vigente in Italia non prevede alcuna agevolazione riconosciuta ad un'OdV (ONLUS di diritto) che intende costruire un immobile da utilizzare per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

È possibile semmai ricercare l'esistenza di agevolazioni legate alla tipologia di immobile da realizzare.

In questo senso, ad esempio, la casa-alloggio per soggetti svantaggiati che necessitano di prestazioni assistenziali è assimilabile alla definizione tributaria di ricovero, cioè di centro destinato ad accogliere ed ospitare persone bisognose di assistenza. I ricoveri sono equiparati alle case di civile abitazione (art. 2, RDL 1094/39 e art. 1 L. 659/61) e, pertanto, è consentito applicare un'aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni di servizio svolte in esecuzione del contratto di appalto relativo alla loro costruzione.

Accanto a questo tipo di agevolazione ve ne possono poi essere ulteriori legate agli oneri di urbanizzazione, per i quali si segnala l'opportunità di rivolgersi direttamente al Comune interessato.

[sommario](#)

FAQ N.55

DOMANDA

Dei danni causati dai volontari nell'esercizio dell'attività sociale è responsabile civilmente il volontario, l'OdV con il fondo comune o gli amministratori dell'OdV?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

Dei danni causati dal volontario a terzi nello svolgimento dell'attività di volontariato è civilmente responsabile, ed è quindi tenuto al risarcimento, il **volontario** medesimo, se sussistono i presupposti dell'art. 2043 del codice civile (dolo o colpa del volontario, esistenza di un danno derivante dall'azione o omissione del volontario). Il volontario sarà "coperto" dall'assicurazione (in caso di colpa, ma non di dolo) che, ai sensi dell'art. 4 L. 266/91, l'OdV deve obbligatoriamente stipulare a tutela sia del danneggiato sia dello stesso volontario.

Tuttavia, esiste una certa possibilità che l'OdV possa essere destinataria anch'essa dell'azione di risarcimento, e che cioè si aggiunga una **responsabilità autonoma dell'OdV** per il semplice fatto che un suo volontario ha causato il danno.

Infatti l'art. 2049 del codice civile prevede che i "padroni e committenti" siano responsabili per i danni causati da un fatto illecito compiuto dai "domestici" e dai "commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti" e questa norma (che usa termini non più attuali perché scritta nel 1942) è stata più volte applicata a casi di danni causati dagli "**ausiliari**", concetto che comprende tutti coloro che sono preposti a svolgere una attività per conto di un ente, sui quali l'ente ha un potere di vigilanza e direzione, o la cui condotta "possa essere riferita all'ambito delle attività e quindi alla sfera giuridica del committente"; il concetto di ausiliario potrebbe quindi comprendere anche i volontari di cui l'OdV si avvale per il raggiungimento del fine sociale.

La norma prevede una responsabilità indiretta "oggettiva", senza che l'OdV possa "liberarsi" provando di aver adottato tutte le precauzioni (es. di aver fatto svolgere al volontario opportuni corsi, o un periodo di prova, o di aver correttamente vigilato sul suo operato, o di avergli impartito giuste direttive).

La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito la **responsabilità diretta dell'OdV** nel caso in cui il danno sia stato compiuto da un suo "organo", inteso come il soggetto "inserito nell'organizzazione burocratica" dell'ente (sicuramente il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo, ma anche una persona che per statuto è incardinata nella struttura dell'ente, ad esempio un responsabile a livello locale).

Per quanto riguarda l'individuazione del **patrimonio** su cui il danneggiato può rivalersi nel caso di responsabilità (diretta o indiretta) dell'OdV, l'art. 38 del codice civile stabilisce che i creditori dell'OdV non riconosciuta (art. 36 ss c.c.) possono rivalersi sia sul **fondo comune**, sia sulle **persone che hanno "agito in nome e per conto dell'associazione"**. Questo articolo si riferisce in primo luogo ai casi in cui l'OdV stipula dei contratti e assume degli obblighi, ma si ritiene sia applicabile anche ai fatti illeciti e che quindi del risarcimento dei danni risponda sia il fondo comune dell'OdV, sia "chi ha agito in nome e per conto dell'associazione", e cioè il volontario che ha causato il danno. Improbabile che, in base all'art. 38 c.c., siano da considerare responsabili anche gli amministratori dell'OdV per il solo fatto di essere tali e per un danno compiuto da altri; in ogni caso, fosse così, in base all'art.18 del codice civile (che disciplina espressamente le persone giuridiche riconosciute, ma che si ritiene applicabile anche agli enti non riconosciuti), la colpa degli amministratori andrebbe valutata con minor rigore, agendo essi sulla base di un mandato gratuito (cfr. art. 1710 c.c. a cui rinvia l'art. 18 c.c.).

Principio generale è comunque quello per cui il **danno** risarcibile è **uno solo**, e quindi se l'assicurazione copre il danneggiato non avrà interesse e diritto di chiedere anche all'OdV o a coloro che hanno agito un risarcimento che ha già ottenuto dall'assicuratore. Potrebbe essere comunque utile stipulare una **polizza** che copra non solo i volontari ma anche l'OdV medesima (e i suoi amministratori) per i danni causati a terzi dai volontari, oppure far sottoscrivere al beneficiario dell'attività sociale una **dichiarazione** nella quale – ferma restando comunque la copertura assicurativa del volontario ai sensi della L. 266/91 – egli espressamente esoneri l'OdV per i danni che dovesse subire per colpa dei volontari. Una tale dichiarazione, tuttavia, per legge non varrebbe ad esonerare l'OdV nel caso in cui la condotta del volontario sia stata posta in essere con dolo o colpa grave, e coprirebbe soltanto la cd. "colpa lieve".

FASE 6 - CHIUSURA

[sommario](#)

FAQ N. 56.

DOMANDA

Cosa dobbiamo fare per chiudere l'OdV?

RISPOSTA (Autore: Filippo Mazzi, CSV Verona)

Un'OdV che intende cessare la propria attività deve convocare l'assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dallo statuto, affinché deliberi lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica.

La delibera di scioglimento deve essere presa (art. 21, comma 3 del codice civile) con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (si deve ritenere che lo statuto non possa prevedere un *quorum* più basso).

Lo scioglimento dell'OdV produce effetti a decorrere dalla data in cui è stata adottata la relativa deliberazione. Per attribuire data certa al verbale assembleare è opportuno provvedere alla sua registrazione (senza che sia necessaria la presenza del notaio).

Il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento dell'OdV e la nomina del liquidatore vanno comunicati agli uffici pubblici (es: Camera di Commercio, se l'OdV è iscritta al REA; Ufficio dell'Agenzie delle Entrate, se è dotata di partita IVA; registro regionale del volontariato presso la Regione, ecc.).

Dalla data della delibera di scioglimento prende avvio la fase di liquidazione, che ha lo scopo di determinare l'entità del patrimonio dell'OdV e pagare eventuali debiti residui. La legge (art. 30, 31 e 32 codice civile e art. 11-21 disposizioni di attuazione) regola accuratamente la fase della liquidazione delle OdV non riconosciute, che si deve svolgere sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale del luogo. Tale disciplina non è applicabile alle OdV non riconosciute, tuttavia anche in queste ultime sarà necessario il pagamento dei debiti e l'individuazione del patrimonio residuo.

A seguito dello scioglimento dell'ente l'art. 5, comma 4, della L. 266/91, sancisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio, cioè dei beni che eventualmente residuano una volta pagati tutti i debiti dell'OdV, *"ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile"*.

Conclusa la fase di liquidazione, il liquidatore devolve il patrimonio dell'OdV all'ente individuato dallo statuto o dall'assemblea al momento dello scioglimento e l'OdV (non riconosciuta) si estingue, senza che sia necessaria alcuna altra formalità, se non la comunicazione dell'estinzione dell'OdV agli uffici competenti e ai registri cui l'OdV risultava iscritta.

[sommario](#)

Bibliografia

- ANGELONI, Aspetti civilistici degli enti non profit e dell'attività di volontariato nel diritto positivo vigente, in *Non profit e volontariato*, a cura di CARINCI, MILANO, 1999
- ANGELONI, Liberalità e solidarietà, Padova, 1994
- BABETTA-MAGGIO *Non profit*, Il Mulino 2002
- BEZZI-COLOMBO-DALLAMURA-MORO-PERRINI, L'affidamento di servizi alle imprese sociali, *Il Sole 24Ore*, 2003
- BRESCIANI, Il volontariato è escluso dalle gare pubbliche, *Sole 24Ore* del 24.3.2004
- BRUSCUGLIA "266/91 - La legge sul volontariato - analisi e commento giuridico", Padova, 1993
- BRUSCUGLIA "266/91 - LA LEGGE SUL VOLONTARIATO - ANALISI E COMMENTO GIURIDICO", PADOVA, 1993
- CERICOLA, Aspetti legali, amministrativi e fiscali delle associazioni di volontariato, *Coordinamento CSV del Veneto*, 2005
- CESAREO, Volontariato e solidarietà, in *Aggiornamenti sociali*, 1990
- CESTER, La privacy nelle associazioni di volontariato, 2005, CSV di Padova.
- CESTER, Promozione sociale e volontariato: i nodi vengono al pettine, in www.csvpadova.it
- Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in *Commentario Scialoja-Branca*
- COLOMBO, Le Onlus di diritto, in *Corr. Trib.*, n. 35/1998
- COLOMBO, Le organizzazioni di volontariato, Milano, 1993
- De GIORGI, La scelta degli enti privati: riconoscimento civilistico e/o registrazione speciale?, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2001, n. 2
- DE GOETZEN, Volontariato: sussidiarietà, pluralismo sociale e la tentazione del dirigismo, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 5/03
- DEL PUNTA, Diritto del lavoro e terzo settore, in *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro*, a cura di BRUSCUGLIA-ROSSI, Milano, 2002
- DI DIEGO, Associazioni di volontariato: inquadramento fiscale delle attività, in *Terzo settore* 2004 n. 9.
- FERRI-D'AMORE, Le attività commerciali svolte da organizzazioni di volontariato, in *Corr. Trib.*, n. 17/02
- FERRI-D'AMORE, Organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali e provinciali, *Enti non profit*, 2004, n. 5
- ITALIA – ZUCCHETTI, *Le organizzazioni di volontariato*, Milano, 1998
- MENEGHINI, Le novità in tema di lavoro gratuito, in *Studi in onore di Giorgio Ghezzi*, Padova, 2005

- MORO, Il lavoro nelle imprese sociali in L'affidamento dei servizi alle imprese sociali, Ed. Sole24Ore, 2003
- NASCIMBENE, Diritto degli stranieri, Padova, 2004
- NOGLER, Il lavoro nel settore non profit: profili collettivi, in Non profit e volontariato a cura di CARINCI, Milano 1999
- PELLIZZER-SANTI, La convenzione con gli enti non profit fra sistema contrattualistico comunitario, normative nazionali e intervento attuativo regionale, in No profit e volontariato a cura di Carinci, IPSOA, 1999
- POLI, Le associazioni di promozione sociale, Il Melograno
- PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, Torino, 1996
- PONZANELLI, Leggi speciali, disciplina tributaria, riforma del codice civile, in Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro di ROSSI-BRUSCUGLIA, Milano, 2002
- PROPERSI-ROSSI, Gli enti non profit, Sole 24Ore, 2003
- R e R. IMPERIALI, Codice della privacy – Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali, Il Sole24ore, 2004
- RIGOTTI, Guida alla privacy nell'associazionismo, 2004, CSV di Trento
- VALLEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro, Padova 2004
- VENDITTI, L'attività di volontariato, Napoli, 1997

[_sommario](#)

Siti Internet di riferimento

www.csvbelluno.it

www.csvpadova.org

www.csvrovigo.it

www.csvvenezia.it

www.csv.verona.it

www.trevisovolontariato.org

www.venetosociale.it

www.consiglio.regione.veneto.it

www.agenziaentrate.it

www.centriserviziovolontariato.it